Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Martedì, 24 settembre — Numero 226.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **637** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduti i Nostri RR. decreti dell'8 novembre 1901, nn. 469 e 467; dell'8 marzo 1903, n. 134; dell'8 ottobre 1905, n. 526;

Ritenuta la convenienza di provvedere con nuove disposizioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso all'ufficio di R. provveditore agli studi;

Udito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Del concorso all'ufficio di R. provveditore agli studi giudica una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente; di un professore di Università, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione; del direttore capo della divisione del Ministero dalla quale dipendono i RR. provveditori agli studi; di un R. provveditore agli studi; di un capo di Istituto d'istruzione media.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, li 23 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 616 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, *decies*, sulla pubblica sicurezza;

Veduto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto in data 27 giugno 1897, n. 290, e modificato con Nostro decreto in data 1° gennaio 1903, n. 23;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regolamento predetto entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, ***Il guardasigilli*****:** ORLANDO.

REGOLAMENTO per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore.

I.

Definizioni.

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 27 e 28 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, *decies*, sono considerati caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera e gli altri recipienti, che contengono il vapore a pressione superiore a quella dell'atmosfera.

Con decreto motivato e, occorrendo, sotto speciali condizioni, il ministro di agricoltura, industria e commercio, a richiesta dell'utente, in seguito ad avviso del perito visitatore e su parere favorevole del R. corpo delle miniere, può, tuttavia, esonerare, caso per caso, dalla vigilanza prescritta dal presente regolamento i tipi di generatori e di recipienti di vapore, la cui funzione – per semplicità di costruzione o per piccolezza di dimensioni o per limitata pressione di lavoro – sia stata sperimentalmente riconosciuta esente da pericoli.

Verificandosi inconvenienti, il decreto può essere revocato in qualunque tempo.

L'esonero di un apparecchio dalla vigilanza non menoma in alcun modo le responsabilità dipendenti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti relativi agli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

È considerata come nuova la caldaia fissa che, sebbene provata anteriormente, forma oggetto di un nuovo impianto, e, così pure, qualunque caldaia fissa, semifissa o locomobile rimessa in servizio dopo un periodo di inattività di oltre due anni.

Art. 3.

S'intende per restauro agli effetti di legge qualsiasi riparazione di una parte essenziale o principale della caldaia. Sono considerate parti essenziali o principali delle caldaie: il corpo, i tubi di acqua o di fumo, i bollitori e quelle altre parti che potranno in seguito essere determinate con decreto *Ministeriale.*

II.

Periti.

Art. 4.

I periti incaricati delle visite e prove a termini di legge, sono scelti dai prefetti e sottoprefetti fra le persone reputate idonee a quest'ufficio, che abbiano ottenuta la laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del Regno a ciò autorizzate.

Per gli effetti del presente articolo sotto il nome di laurea di ingegnere si comprende soltanto quella per il conseguimento della quale sia richiesto di aver frequentato il corso di macchine a vapore della scuola di applicazione, e di aver subìto l'esame relativo.

Sotto il nome di macchinisti s'intendono:

1° coloro che hanno conseguita la patente di macchinista in primo nella marina mercantile;

2° coloro che hanno raggiunto il grado di macchinista di 1ª classe nella R. marina;

3° coloro che, avendo conseguito il certificato d'idoneità nell'applicazione industriale della meccanica presso il R. museo industriale italiano, o il diploma professionale di perito meccanico in una delle sezioni speciali degli Istituti tecnici a ciò autorizzati, ovvero il diploma di licenza di una fra le scuole industriali del Regno con insegnamenti superiori di meccanica e di macchine a vapore (le quali saranno designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il R. corpo delle miniere) dimostrino con documenti di avere compiuto un tirocinio pratico di almeno quattro anni nel governo e nella costruzione, o riparazione o nel governo di caldaie a vapore in un opificio meccanico od industriale.

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare l'ufficio di perito, deve farne domanda al prefetto o sottoprefetto, allegando i documenti dai quali risulti che possiede i titoli necessari ed eleggendo domicilio nel circondario.

Il prefetto o sottoprefetto, sentito l'ingegnere delle miniere del distretto, partecipa al richiedente l'esito della sua domanda, dandone notizia all'ingegnere delle miniere predetto.

Dei periti in tal modo riconosciuti è tenuto l'elenco presso le singole prefetture o sottoprefetture.

Essi non possono entrare in funzione, se prima non provino di possedere un manometro campione, debitamente verificato ai termini dell'art. 24 della legge 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), sui pesi e sulle misure.

III.

Domanda di prova preventiva.

Art. 6.

Le prove delle caldaie nuove o restaurate sono ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto, d'ufficio o in seguito a domanda dell'utente. Le prove delle caldaie fisse o semifisse debbono essere fatte sul luogo dove la caldaia deve funzionare; per le caldaie locomobili costruite nel Regno le prove possono farsi anche nell'officina di costruzione.

Art. 7.

La domanda deve contenere:

1° la designazione del luogo dove deve seguire la prova;

2° l'indicazione del genere d'industria e dell'uso al quale la caldaia è destinata;

3° l'indicazione della massima pressione di lavoro;

ed essere accompagnata da un deposito in danaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito.

Art. 8.

Registrata la domanda ed assegnato il numero di matricola, la prefettura o la sottoprefettura invita uno dei periti, di cui all'art. 5, a recarsi sul luogo entro il più breve termine possibile, per procedere alla prova nel modo prescritto.

IV.

Costruzione delle caldaie e loro accessori.

Art. 9.

Perchè una caldaia a vapore possa essere dichiarata sicura, occorre, oltre all'esito favorevole della prova, che risponda alle condizioni dei seguenti articoli (10-22).

A) *Costruzione delle caldaie.*

Art. 10.

Non è ammesso l'impiego della ghisa e delle lamiere di ottone per le parti esposte al fuoco, fatta eccezione pei tubi d'ottone di diametro inferiore a 10 centimetri, e per le parti in ghisa di diametro inferiore a 25 centimetri se di forma cilindrica ed a 30 centimetri se di forma sferica.

È tollerato l'uso della ghisa per le cupole di presa del vapore, le teste dei bollitori, i coperchi di passo d'uomo e degli orifizi di spurgo, i collettori di fango, gli economizzatori, ed altre parti di apparecchi consimili, quando però non siano circondati dalla muratura, nè toccati dal fuoco, e il loro diametro non superi i 70 centimetri.

B) *Valvole di sicurezza.*

Art. 11.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di almeno due valvole di sicurezza, caricate in modo da lasciare sfuggire il vapore, non appena sia raggiunta la pressione massima effettiva di lavoro.

Art. 12.

[illegible] deve essere caricato con un peso applicato o direttamente od all'estremità di una leva. Il peso e le lunghezze dei bracci di leva, determinati all'atto della prova, non possono per nessun motivo venire aumentati dall'utente, nè dal personale da lui dipendente.

Art. 13.

Nelle caldaie locomobili, in quelle collocate a bordo di piccole imbarcazioni e nei recipienti di vapore a bilico o capovolgibili può farsi il caricamento delle valvole con molle agenti direttamente o con bilancie a molla applicate alla estremità delle leve. In tal caso, però, le molle debbono avere tale sensibilità da permettere, ciascuna per proprio conto, lo sfogo di tutto il vapore prodotto, quando la pressione normale aumenti di 1|10 (un decimo). La corsa della bilancia a molla, determinata all'atto della prova, deve essere resa invariabile mediante apposito congegno.

C) *Manometro.*

Art. 14.

Ogni caldaia a vapore deve essere munita di un buon manometro, convenientemente collocato ed a portata del fuochista, graduato in chilogrammi, sul quale sia indicata con segno facilmente visibile la pressione massima effettiva che il vapore non deve oltrepassare.

Nelle caldaie destinate a produrre vapore ad una pressione effettiva non superiore a mezzo chilogramma per 1 centimetro quadrato, può fare le veci delle valvole di sicurezza e del manometro, un tubo ad aria libera, dell'altezza massima di cinque metri sul livello dell'acqua in caldaia e di diametro interno non minore di 80 millimetri.

Art. 15.

Ogni caldaia deve pure essere munita di apposita appendice per l'applicazione di un manometro campione. Tale appendice deve essere terminata da un disco anulare di 40 millimetri di diametro e di 5 millimetri di spessore.

D) *Alimentazione e presa di vapore.*

Art. 16.

Ogni caldaia a vapore deve essere provveduta di due apparecchi di alimentazione indipendenti, capace ciascuno di fornire abbondantemente l'acqua necessaria, ed essere munita di una valvola automatica di ritenuta, collocata al punto d'attacco del tubo di alimentazione sulla caldaia.

Per le caldaie locomobili può, tuttavia, bastare un solo apparecchio di alimentazione, quando dal perito sia stata riconosciuta molto difficile l'applicazione di due apparecchi.

Art. 17.

Per parecchie caldaie comunicanti possono ancora bastare due apparecchi di alimentazione, purchè siano fra loro indipendenti e ciascuno sia capace di fornire da solo abbondantemente l'acqua necessaria per l'alimentazione di tutte.

Art. 18.

Allorchè parecchie caldaie devono fornire il vapore ad un medesimo condotto, ciascuna di esse deve poter essere resa indipendente dalle altre, sia per la presa, sia per l'alimentazione.

E) *Indicatori di livello.*

Art. 19.

Ogni caldaia a vapore deve avere non meno di due apparecchi indicatori del livello d'acqua, dei quali uno a tubo di vetro, posti ciascuno in comunicazione diretta coll'interno della caldaia e indipendenti l'uno dall'altro.

È ammesso che i detti indicatori sieno montati su uno stesso corpo cilindrico, purchè tanto questo quanto i tubi che lo mettono in comunicazione colla caldaia abbiano sezione libera non minore di 60 centimetri quadrati.

L'indicatore a tubo di vetro deve essere collocato in guisa che ne siano facili la pulitura ed il ricambio.

Art. 20.

Gli apparecchi di livello debbono portare un segno fisso e bene visibile, indicante il livello minimo che l'acqua può avere nella caldaia.

Art. 21.

Per le caldaie fisse il livello minimo di cui al precedente articolo deve stare 8 centimetri più alto della linea superiore dei condotti del fumo, ed essere indicato da una linea distintamente segnata sulla parte esterna.

Per le caldaie locomobili, nella determinazione del livello minimo si deve tener conto delle eventuali oscillazioni e badare a che i condotti del fumo non abbiano mai a rimanere scoperti dall'acqua.

Art. 22.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quei condotti pei quali non è da temere l'arroventamento della parte in contatto col vapore.

V.

Prova a freddo.

Art. 23.

La prova a freddo ha luogo prima che la caldaia sia messa in opera o chiusa da muratura o altrimenti rivestita e consiste nel sottoporre la caldaia stessa a pressione idraulica, previa chiusura di tutte le aperture.

Per le locomobili e per i recipienti di vapore la prova può essere consentita col rivestimento; ma è in facoltà del perito di esigere, qualora lo creda necessario, che venga tolto il rivestimento medesimo.

In ogni caso la prova a freddo deve essere sempre preceduta da una visita interna.

Art. 24.

La prova idraulica si eseguisce ad una pressione eguale ad una volta e mezzo la pressione massima effettiva di lavoro, ma mai inferiore a chilogrammi 1 e mezzo per 1 centimetro quadrato; per caldaie lavoranti al disopra di 10 chilogrammi per cmq. la prova idraulica si fa ad una pressione che superi di 5 chilogrammi per cmq. quella normale.

La pressione deve mantenersi per tutto il tempo necessario all'esame della caldaia in ogni sua parte.

VI.

Targhetta e bollo di prova.

Art. 25.

Ogni caldaia deve essere munita di una targhetta, della forma e delle dimensioni che saranno stabilite dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La targhetta deve essere inchiodata su di una parte integrale e in vista della caldaia: due dei chiodi d'attacco debbono essere di ramo, a testa piatta ribadita.

Quando la caldaia ha subito felicemente la prova, senza presentare, cioè, deformazioni permanenti, nè fughe, su una di dette teste viene punzonato il numero di matricola circondariale assegnato alla caldaia, o sull'altra il numero risultante da apposito elenco, che distinguerà il circondario in cui essa venne immatricolata e fu sottoposta alla prima prova idraulica.

Alla targhetta stessa deve essere applicato un bollo, conforme al modello stabilito dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, indicante in chilogrammi per cmq. la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare e sul quale deve essere segnata, mediante punzone, la data della prima prova a freddo.

Tali numeri e data sono riportati sul verbale o certificato di prova.

La targhetta non deve per nessuna ragione essere staccata dalla caldaia, se non quando questa sia distrutta.

Art. 26.

Quando una caldaia viene messa fuori d'uso, l'utente, nel farne la denuncia agli effetti dell'articolo 51, deve restituire alla prefettura o sotto-prefettura il bollo di prova.

VII.

Certificato di prova.

Art. 27.

Dopo la prova, viene trascritto sopra apposito libretto un certificato comprovante l'esito della prova subita dalla caldaia.

Tale certificato deve contenere il nome e la sede dell'officina di costruzione della caldaia, il nome e cognome dell'utente, la descrizione della caldaia e dei suoi accessori, con l'indicazione dei pesi e dei bracci di leva delle valvole di sicurezza o di altri congegni ad esse inerenti.

Art. 28.

Una copia del certificato è trasmessa dal perito che ha eseguito la prova, entro 15 giorni, alla prefettura o sottoprefettura, insieme alla distinta delle competenze.

La prefettura o sottoprefettura liquida le competenze e invia il certificato all'ingegnere delle miniere del distretto.

Art. 29.

Il libretto di cui all'articolo 27 deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e contenere dei fogli in bianco per la registrazione delle visite e prove successive. Il libretto deve conservarsi sempre nel locale della caldaia ed essere dato in consegna a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia stessa.

Nello stesso locale deve essere affisso un estratto delle disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi degli utenti e del conduttore della caldaia.

VIII.

Visite periodiche e riprove.

Art. 30.

Le visite periodiche sono esterne ed interne.

Ogni caldaia deve subire in ogni anno una visita interna od una visita esterna.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nell'ultimo comma degli articoli seguenti 31 e 32, l'utente deve, in ogni caso, curare che tali visite siano fatte prima che spirino i termini prescritti dagli articoli medesimi.

Art. 31.

La visita esterna consiste nello esame accurato del modo di funzionare della caldaia e dei suoi accessori.

Una visita esterna si deve fare dopo la prima prova a freddo e dopo ogni riprova, prima che la caldaia sia rimessa in esercizio.

Le visite esterne successive sono fatte ad intervalli non maggiori di due anni ed ordinate, con o senza preavviso, dal prefetto o sottoprefetto di propria iniziativa, oppure su proposta dell'ingegnere delle miniere del distretto od anche su domanda dell'utente.

Art. 32.

La visita interna ha per iscopo di verificare lo stato delle pareti della caldaia e della chiodatura, la presenza e natura dei depositi, lo stato dei condotti del fumo, delle tubature e degli altri accessori che non si possono visitare durante il funzionamento della caldaia.

Una visita interna deve farsi entro un anno dalla prima prova

a freddo, e le successive saranno fatte ad intervalli non maggiori di due anni.

Una visita interna deve sempre precedere ogni prova a freddo che per qualsiasi motivo si eseguisca sulla caldaia, e un'altra visita interna deve esser fatta entro un anno dalla prova stessa.

Le caldaie rimaste inattive per oltre due anni debbono, prima di essere rimesse in esercizio, esser sottoposte ad una visita interna.

Tali visite sono ordinate con preavviso all'utente, dal prefetto o sottoprefetto, di propria iniziativa, oppure su proposta dell'ingegnere delle miniere del distretto od anche su domanda dell'utente stesso.

Art. 33.

Le riprove a freddo sono eseguite ad una pressione uguale ad una volta e un quarto la pressione massima effettiva di lavoro; ma mai inferiore ad 1 chilogramma per cmq.: per le caldaie lavoranti al disopra di 10 chilogrammi per cmq. la riprova idraulica sarà fatta ad una pressione che superi di chilogrammi 2 e mezzo per cmq. quella normale.

Debbono subire la riprova a freddo:

a) le caldaie fisse e semifisse che, sebbene provate anteriormente, formano oggetto di nuovo impianto;

b) le caldaie che subirono restauro;

c) le caldaie per le quali fu riconosciuta la necessità della riprova, in seguito a visita interna fatta dal perito.

Con le norme anzidette debbono esser provate a freddo le caldaie usate di ignota provenienza o di cui non si conoscano i precedenti.

Si procede in ogni caso ad una riprova entro dieci anni dalla data della prova idraulica precedente.

Le riprove sono ordinate con preavviso dal prefetto o dal sottoprefetto di propria iniziativa, oppure su proposta dell'ingegnere delle miniere del distretto, od anche su domanda dell'utente.

Il perito incaricato di eseguirle ha facoltà di richiedere che il rivestimento e la muratura vengano rimossi in tutto od in parte.

Le visite e le riprove delle caldaie fisse o semifisse debbono essere eseguite sul luogo ove le dette caldaie debbono funzionare.

Art. 34.

Il verbale sul risultato di ciascheduna visita, sia interna, sia esterna, e delle riprove, è inserito nel libretto di cui all'art. 27.

Su di esso verbale il perito deve dichiarare se la caldaia sia in grado di funzionare regolarmente. In caso diverso egli prescrive all'utente le sostituzioni, le riparazioni e le aggiunte necessarie per il buon funzionamento della caldaia, indicando il tempo occorrente per attuarle. Se poi una caldaia è dal perito riconosciuta inservibile, egli ne ordina la messa fuori d'uso.

Le prescrizioni del perito sono inserite nel verbale, nel quale egli deve notare pure la differenza in più od in meno fra le indicazioni del manometro della caldaia e quelle del manometro campione, la quale differenza non deve, in alcun caso, essere maggiore di mezzo chilogramma.

Il verbale di visita colle indicazioni di cui sopra deve essere, a cura del perito, trasmesso in copia alla prefettura o sottoprefettura insieme alla distinta delle competenze. La prefettura o sottoprefettura liquida le competenze e manda il verbale suddetto all'ingegnere delle miniere del distretto.

La trasmissione del verbale di visita alla prefettura o sottoprefettura è fatta dal perito nei casi ordinarî entro 15 giorni, e deve essere fatta d'urgenza nei casi d'infrazione a disposizioni regolamentari, oppure quando occorra qualche provvedimento immediato nell'interesse della sicurezza.

Contro l'operato dei periti possono gli utenti presentare reclamo alla prefettura o sottoprefettura, le quali decidono, sentito, ove occorra, l'ingegnere delle miniere del distretto.

I reclami hanno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti d'urgenza.

Art. 35.

Per le visite di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, quando siano preavvisate, l'utente ha l'obbligo di fare presso la prefettura o la sottoprefettura un deposito in danaro equivalente alla retribuzione dovuta al perito.

Per le visite non preavvisate, la nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto o sottoprefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

IX.

Retribuzioni.

Art. 36.

Le retribuzioni dovute al perito per le prove e visite sono stabilite come appresso:

Per la prova a freddo o per la visita interna:

a) di una caldaia generatrice di vapore, fissa o semifissa, L. 24;

b) di una locomobile, L. 18;

c) di un recipiente di elaborazione, L. 12.

Per ogni visita esterna di una caldaia fissa o semifissa o locomobile o di un recipiente di elaborazione, L. 6.

Quando la prova a freddo o la visita interna hanno luogo durante la medesima gita del perito questi ha diritto ad una sola retribuzione.

Per caldaie fisse o semifisse aventi meno di 3 metri quadrati di superficie di riscaldamento, la retribuzione per la prova e visita interna è diminuita di L. 4; per le caldaie stesse aventi più di 50 metri quadrati di superficie la retribuzione è accresciuta di L 6.

Per i recipienti di capacità inferiore a 1 metro cubo la retribuzione per la prova e visita interna è diminuita di L. 4; per i recipienti di capacità superiore a 5 metri cubi la retribuzione è accresciuta di L. 6.

Art. 37.

Nelle retribuzioni sopradette sono comprese le spese per punzoni e stampati di cui il perito dovrà provvedersi.

Spetta al proprietario l'acquisto del libretto matricolare, della targhetta e del bollo di prova da applicarsi alla caldaia.

Art. 38.

Quando il perito debba per le prove e visite recarsi fuori di residenza, gli competono inoltre le spese di viaggio, consistenti in un biglietto di prima classe pel percorso su ferrovie e tramvie a trazione meccanica o in un'indennità chilometrica di 35 centesimi a chilometro pel percorso su strade ordinarie.

Queste indennità non possono in alcun caso eccedere quelle che gli competerebbero partendo dal luogo designato come domicilio legale, di cui all'art. 5.

Quando il perito sia obbligato a pernottare fuori di residenza, ha diritto ad una indennità di pernottazione di L. 5.

Queste spese sono sostenute dall'utente della caldaia. Esse debbono essere computate una volta sola e ripartite fra i vari utenti quando il perito siasi, con una sola gita, recato fuori di residenza a visitare più caldaie esistenti in uno stesso Comune.

Art. 39.

La mano d'opera e il materiale, come pompe e quanto altro possa occorrere per la prova o la visita, escluso il manometro campione di cui all'art. 5, debbono essere forniti dal proprietario della caldaia.

Il perito che, su richiesta dell'utente, provvede la pompa, ha diritto ad una indennità speciale di L. 2 per ogni caldaia che abbia subito la prova a freddo o la visita periodica interna con riprova. Inoltre ha diritto, in ogni caso, al rimborso delle spese di trasporto. Queste sono ripartite fra i vari utenti nel caso previsto dall'articolo precedente, ultimo alinea.

Quando trattisi di visita interna, l'utente deve, d'accordo col perito, far trovare pel giorno fissato, la caldaia fredda e pulita dalle incrostazioni e dalla fuliggine.

Art. 40.

Qualora la visita o la prova non possa essere effettuata per negligenza dell'utente, debitamente preavvisato, il perito ha diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 38 e ad un compenso di L. 6.

X.

Associazioni fra utenti caldaie.

Art. 41.

Le visite e le prove delle caldaie appartenenti ad Associazioni fra utenti di caldaie a vapore, possono essere eseguite da agenti tecnici delle Associazioni stesse, i quali vengono retribuiti nei modi stabiliti dai rispettivi statuti. Questi agenti tecnici debbono possedere i titoli richiesti dall'art. 4 ed uniformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. Essi non possono assumere altri incarichi relativi al servizio delle caldaie a vapore, nè l'esercizio diretto o indiritto o la rappresentanza di aziende industriali o commerciali, che si occupino di caldaie a vapore o di materiale attinente ad esse.

Art. 42.

Le Associazioni tra utenti caldaie a vapore debbono avere non meno di 500 caldaie inscritte.

Nelle regioni e nelle provincie ove non sarebbe altrimenti possibile di costituire una Associazione autonoma, tale numero può essere limitato a non meno di 200, a condizione però che sia dimostrato che l'Associazione ha mezzi adeguati per esercitare efficacemente la sua azione.

Non è permesso a due o più Associazioni di operare nel medesimo circondario. Previo parere del R. corpo delle miniere e del Consiglio di Stato ed alle condizioni stabilite nell'articolo seguente, si può, tuttavia, derogare a tale disposizione, quando in una regione, Provincia o circondario dove opera un'Associazione, la quale non vi ha la sua sede principale, se ne voglia costituire una autonoma, con sede in quella regione, Provincia o circondario.

Il ministro, sentito il R. corpo delle miniere, determina la circoscrizione della zona di azione di ciascuna di esse.

Art. 43.

La deroga consentita dal penultimo comma del precedente articolo può essere concessa ed è mantenuta, purchè:

1° la nuova Associazione raccolga almeno la maggioranza degli apparecchi a vapore esistenti nella zona nella quale essa intende di operare, e tale numero non sia inferiore a quello prescritto dal primo comma dell'articolo predetto;

2° in detta zona non si costituisca più di un'Associazione oltre quella che già vi opera.

Un'Associazione che già opera in una regione, Provincia o circondario dove non ha la sua sede principale, può continuare a funzionare nella zona per la quale fu costituita una nuova Associazione ai termini del penultimo capoverso del precedente articolo 42 e del presente articolo, ancorchè venga ad avere in detta zona un numero di apparecchi a vapore inferiore a 500.

Art. 44.

Per ottenere il trattamento di favore di cui agli articoli precedenti, tali Associazioni debbono sottoporre i loro statuti e regolamenti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, sentito il R. Corpo delle miniere.

Art. 45.

Ogni Associazione deve avere un numero di periti proporzionato a quello delle caldaie inscritte e sufficiente ad assicurare un conveniente servizio di vigilanza.

XI.

Personale.

Art. 46.

Nessuna caldaia a vapore può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persone che presentino i seguenti requisiti:

1° avere età non minore di 18 anni compiuti;

2° essere di riconosciuta moralità e di buona condotta;

3° possedere un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore.

Art. 47.

Il certificato di capacità, conforme al modello stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, è rilasciato dalle prefetture sul voto favorevole di apposita Commissione, della quale fanno parte, oltre ad un rappresentante del prefetto, l'ingegnere delle miniere del distretto e l'ingegnere del Genio civile.

L'aspirante deve provare di aver servito per due anni almeno come fuochista, sotto la guida di un fuochista patentato, e deve subire un esame pratico dinanzi alla Commissione, presso una caldaia in azione, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il ministro predetto può, tuttavia, autorizzare la Commissione esaminatrice a considerare equipollenti al certificato di tirocinio, di cui nel precedente comma, i certificati d'idoneità a condurre caldaie a vapore, rilasciati dalle autorità estere competenti, ed anche i certificati (debitamente autenticati e legalizzati) comprovanti il servizio prestato all'estero, presso opifici pubblici o privati, in qualità di conduttore effettivo di caldaie a vapore per non meno di due anni.

Art. 48.

È considerato come certificato di capacità, agli effetti dell'articolo 46, quello che dimostri avere l'aspirante servito come macchinista, o, per non meno di sei mesi, come fuochista nella R. marina, nella marina mercantile nazionale, nelle ferrovie o nelle tramvie, o, per non meno di due anni, come macchinista o fuochista nelle compagnie speciali del Genio militare o nelle officine degli opifici militari, od anche il certificato di licenza di macchinista rilasciato dagli Istituti nautici, il diploma di perito meccanico rilasciato dalle sezioni industriali degli Istituti tecnici, ed, infine, il diploma di licenza rilasciato da una delle scuole industriali, menzionate nel n. 3 dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 49.

Spetta ai periti, in occasione delle visite di che agli articoli 30, 31, 32 e 33 di accertarsi che il personale addetto al servizio delle caldaie a vapore possieda i requisiti voluti dall'articolo 46 e in qual modo disimpegni le proprie mansioni. Del risultato di tale accertamento deve essere fatta menzione così nel libretto matricolare della caldaia, come nel verbale da trasmettersi alla prefettura o sotto prefettura, a termini dell'articolo 34.

Qualora dalle dichiarazioni del perito, registrate a' termini del precedente comma, risulti che il conduttore dà prova abituale di imperizia o negligenza nello esercizio della professione, il prefetto, intesi l'utente ed il conduttore della caldaia e sul conforme parere dell'ingegnere delle miniere del distretto, può, con decreto motivato, infliggere al conduttore la sospensione dall'esercizio della sua professione per un periodo non maggiore di sei mesi.

Contro il decreto di sospensione è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide definitivamente inteso il corpo Reale delle miniere. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento preso dal prefetto.

Nei circondari non del capoluogo della Provincia il sottoprefetto riferisce, per gli ulteriori provvedimenti, al prefetto nei casi considerati dal secondo comma del presente articolo.

XII.

Elenco delle caldaie.

Art. 50.

Le prefetture e sottoprefetture debbono tenere un elenco di tutte le caldaie a vapore esistenti nel rispettivo circondario coll'indicazione del numero di matricola, del nome dell'utente e del Comune nel quale la caldaia si trova.

Eguale elenco è tenuto presso gli uffici distrettuali delle miniere per le caldaie di ogni circondario compreso nel distretto.

Nell'elenco suddetto si deve tenere conto con annotazione speciale delle caldaie inscritte presso le associazioni riconosciute, a termini dell'art. 41.

Art. 51.

L'elenco suddetto dev'essere tenuto al corrente delle variazioni avvenute; a tal uopo ogni utente, o, per esso, l'associazione presso la quale sono inscritte le caldaie, entro il primo bimestre di ogni anno deve fare la denunzia delle caldaie esistenti, indicando quelle fra esse che tiene o intende di tenere in esercizio nel corso dell'anno.

Debbono, inoltre, denunciarsi le variazioni di luogo, di proprietà o di esercizio d'ogni caldaia, che si verificassero durante l'anno, e ciò entro 10 giorni dall'avvenuta variazione.

La prefettura o sottoprefettura invia le denuncie di cui sopra all'ingegnere delle miniere del distretto, il quale ne trasmette l'elenco completo al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

XIII.

Sorveglianza e penalità.

Art. 52.

La sorveglianza per l'esecuzione del presente regolamento è affidata agli ingegneri del R. corpo delle miniere, i quali riceveranno a tal uopo le necessarie istruzioni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'ispettorato del R. corpo delle miniere.

Art. 53.

Gli ingegneri delle miniere hanno facoltà di entrare, durante le ore di lavoro, negli opifici o locali nei quali si trovano le caldaie contemplate nel regolamento stesso e procedere a tutte quelle verifiche che credano necessarie; quando incontrino ostacoli od opposizioni nell'esercizio del mandato loro affidato, gli ufficiali suddetti possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

Essi hanno, parimente, facoltà di accedere agli uffici delle Associazioni fra utenti caldaie e di prendere visione dei registri ed atti delle Associazioni stesse, in modo da rendersi conto della regolarità del loro funzionamento.

Art. 54.

Gli ingegneri delle miniere fanno pervenire ogni anno al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dell'ispettorato del R. corpo delle miniere, uno speciale rapporto sul servizio delle caldaie a vapore nel rispettivo distretto.

Art. 55.

Per l'accertamento delle contravvenzioni agli articoli 27 e 28 della legge sulla pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento, gli ingegneri del R. corpo delle miniere redigono un particolareggiato processo verbale e lo inviano al prefetto o sottoprefetto, perchè sia trasmesso all'autorità giudiziaria.

Art. 56.

A termini dell'art. 138 della legge di pubblica sicurezza, le inosservanze delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'ammenda sino a L. 50 o con l'arresto sino a giorni 10, salvo le pene maggiori comminate dall'art. 29 della legge suddetta per le infrazioni agli articoli 27 e 28 della medesima.

Art. 57.

Per reclami che eventualmente gli interessati credessero di presentare contro l'operato delle prefetture o sottoprefetture, è ammesso il ricorso al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale decide, sentito, ove occorra, il R. corpo delle miniere.

Art. 58.

Sono applicabili soltanto alle caldaie generatrici di vapore, le disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 46, 47, 48 e 49.

Per i recipienti di elaborazione col vapore basta una sola delle valvole di sicurezza di cui all'art 11.

Art. 59.

Non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento, in quanto si a provveduto alla stessa materia dai relativi regolamenti speciali:

1° le caldaie a vapore collocate a bordo dei galleggianti muniti di licenza dall'autorità marittima, qualunque sia l'uso a cui sono destinate;

2° le caldaie a vapore collocate a terra nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiaggie, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione ed il commercio marittimo;

3° le locomotive, le caldaie e i recipienti di vapore in servizio delle ferrovie;

4° le locomotive, le caldaie e i recipienti di vapore in servizio delle tramvie e le caldaie a vapore destinate a sviluppare l'energia ad uso esclusivo della trazione elettrica delle tramvie;

5° le caldaie ed i recipienti di vapore in servizio delle Regie navi e degli stabilimenti della guerra e della marina;

6° le caldaie a vapore dei piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;

7° le caldaie dei battelli incrociatori adibiti dal Ministero delle finanze alla repressione del contrabbando;

8° le caldaie a vapore esistenti presso le RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Art. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Può essere considerato equivalente al requisito voluto dalla legge per l'ufficio di perito quello di avere esercitato precedentemente e con soddisfazione dell'autorità politica il detto ufficio in virtù dell'ordinanza 14 febbraio 1854, già in vigore nel Lombardo-Veneto, o in virtù del capo VI del regolamento di polizia punitiva toscano.

Art. 62.

Le Associazioni fra utenti di caldaie a vapore riconosciute in base al regolamento 3 aprile 1890 e uniformate alle disposizioni del regolamento 27 giugno 1897, possono continuare a funzionare, qualunque sia il numero delle caldaie inscritte.

Esse, però, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente regolamento, debbono introdurre nei loro statuti e regolamenti le modificazioni occorrenti per metterli in armonia con le disposizioni nel medesimo contenute. A tal uopo le Associazioni predette, entro il termine di cui sopra, invieranno al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione, i loro statuti e regolamenti così modificati.

Art. 63.

Le disposizioni contenute nell'art. 25 del presente regolamento si applicano anche alle caldaie ed ai recipienti di vapore in esercizio alla entrata in vigore di esso, e, per quanto si riferisce all'obbligo della targhetta, debbono essere attuate entro tre anni dalla stessa data.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 48 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con il Nostro decreto in data 29 novembre 1906, n. 660;

Riconosciuta la opportunità di regolare con norme uniformi il deposito ed il pagamento delle retribuzioni e indennità dovute alle persone incaricate delle visite prescritte dal regolamento anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il deposito e per il pagamento delle retribuzioni e delle indennità spettanti alle persone che – d'ordine dell'autorità politica – eseguiscono le visite di cui agli articoli 5, 17, 36, 44, 47, 52 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con il R. decreto 29 novembre 1906, n. 660, si applicano le norme contenute nell'art. 35 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con il R. decreto 27 giugno 1897, n. 290, e le disposizioni stabilite dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esecuzione delle norme anzidette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCLI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le Provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Siracusa in data 5 giugno 1907, della Deputazione provinciale di Siracusa in data 12 luglio 1907 e del Consiglio comunale di Comiso in data 6 e 14 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Comiso, alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una R. scuola d'arte applicata all'industria.

Essa ha lo scopo d'impartire agli operai le cognizioni teorico-pratiche necessarie all'esercizio delle arti e delle industrie.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 1500;
la provincia di Siracusa con L. 1200;
il comune di Comiso con L. 1500.

Il comune di Comiso è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e le altre prestazioni di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

Le lezioni sono serali e festive.

L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio.

La scuola ha un corso preparatorio della durata di un anno ed un corso normale di due anni.

Essa è divisa in tre sezioni:

1ª per i falegnami ed ebanisti;
2ª per fabbri meccanici;
3ª per scalpellini e muratori.

L'insegnamento comprende le seguenti materie:

geometria elementare — disegno geometrico, ornamentale, architettonico e di macchine — elementi di prospettiva — modellazione.

Alla scuola è annesso un corso speciale per operai adulti.

Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.

Art. 4.

Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità.

Per l'ammissione al corso speciale degli operai adulti occorre soltanto dar prova di capacità e di moralità.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento delle scuola per una somma annua non inferiore alle L. 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 7.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti - di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varî anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della Giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gli insegnanti, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto Ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la Giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Disposizioni transitorie.

Nel primo anno di esercizio della scuola le attribuzioni della Giunta di vigilanza potranno essere esercitate da un commissario straordinario nominato dal ministro.

Il ministro avrà pure facoltà di fare nel detto anno nomine dirette del personale insegnante, derogando alle disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 26 agosto 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Colobraro (Potenza).*

Sire!

Due inchieste eseguite, l'una al principio del 1906 e l'altra nell'aprile del corrente anno, hanno accertato che nell'Amministrazione comunale di Colobraro, tutto procede nel peggior modo. Nessun ritegno nello sperpero del pubblico denaro, impiegato a tutt'altri fini che a quelli di pubblica utilità ed in ispese che, o non avrebbero dovuto andare a carico del Comune o avrebbero potuto evitarsi, e ciò mentre la massima confusione regna nei servizi di contabilità e di Cassa, e le previsioni del bilancio, artificiose ed effimere, non corrispondono a realtà.

Scarsa è la vigilanza del patrimonio, essendosi finanche permesso che fossero abbattuti degli alberi del bosco comunale per usi privati di qualche comunista. I beni comunali non sono esattamente inventariati, ed il mal governo è giunto al punto di far espropriare uno stabile comunale per un prezzo di molto inferiore al valore reale. Il più completo abbandono si è rilevato per i publici servizi. Nulla di illuminazione, trascurato il servizio del macello, pessimamente tenuto quello del cimitero, il servizio ostetrico disimpegnato da una donna cadente per età ed assolutamente inadatta, le scuole disseminate pel paese e tenute in locali angusti ed antigienici.

Richiamato il Comune all'osservanza della legge, dopo la prima inchiesta, ha persistito nel violarla, tanto da rendere necessaria la seconda inchiesta, e chiamato a giustificarsi, dopo i risultati di questa integralmente comunicatigli, ha replicato con una deliberazione del 17 giugno 1907 la quale, mentre vorrebbe essere una esauriente difesa confutativa degli addebiti messi in luce, è la prova più chiara che dalla presente Amministrazione nulla vi sia da sperare.

A ciò si aggiunge che, anche sotto l'aspetto morale, l'attuale Amministrazione lascia a desiderare, trovandosi sottoposti a provvedimento penale per truffa e peculato a danno del Comune un assessore, un consigliere ed il segretario comunale; donde la crescente sfiducia della popolazione ed un'agitazione che si fa sempre più viva e pericolosa.

In tale stato di cose riusciti inefficaci i mezzi ordinari, è necessario, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere del 7 corrente mese, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Colobraro in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2. (1)

Il signor Edoardo Biscogli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

(1) Con R. decreto 2 settembre 1907 è stato nominato R. commissario per il comune di Colobraro il cav. Gaetano Guglielmo in sostituzione del signor Edoardo Biscogli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 7 luglio 1907:

Ufficiali d'ordine promossi dalla 3ª alla 3ª classe (L. 2000):

Adamo Giacomo — Tamagni Isidoro — Bonfatti Giov. Battista — Forti Pietro — Mauro Ignazio — Guida Emanuele — Nadilè Cosimo — Delipori Carlo — Turchetti Marco — Verde Luigi — Cardasco Gerardo — Spotorno Mariano — Ghisi Francesco — Sacco Flaminio — Corbellini Girolamo — Danioli Eugenio — Perino Salvatore — Frezzi Emanuele — Zilocchi Costante — Nardi Giovanni — Galli Luigi — Mancini Paride — Rosada Giovanni — Tognacci Luigi — Renzullo Nunzio — Barbieri Vincenzo — Bruno Eugenio.

Con R. decreto dell'11 luglio 1907:

Ufficiali d'ordine dell'Amministrazione della guerra ed alunni dell'Amministrazione provinciale nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1500):

Cacciò Lorenzo — Martini Armando — Pellegrini Francesco — Lufino Vincenzo — Bramante Domenico — Tiboni Edoardo — Joli Evaristo — Rontini Attilio — Carfora Domenico — Vegni Nicola — Pitocchi Amilcare — Signorelli Emilio — Parbotti Cesare — Borgianni Edoardo — Giupponi Gustavo — Antonini Arturo — Lamperiello Pasquale — Di Bella Giuseppe — Casamassima Raffaele — Corrias Iginio — Leo Pietrino — Gillio Luigi — Bongiovanni Aristide — Venturini Umberto.

Lembo Costanzo — De Chellis Paolo — Ravera Andrea — Dionisio Giovanni — Galluccio Salvatore — Porta Bernardo — Panella Salvatore — Manni Alceste — Lucente Vito Paolo — Cialente Daniele — Bref Felice — Amato Luigi — Bizzo Gaetano — Cristellot Antonio — Temussi Francesco — Miletta Pietro — Fara Eugenio — Testi Riccardo — Scalabrini Vincenzo — Bettega Luigi — Lucisano Antonio — Negro Mitridate — Montieri Nicola — Diana Michele — Lopresto

Camillo — Righi Augusto — Lasagna Luigi — Guelmi Aristide — Giuberti Domenico — Marullo Cosimo — Capobianco Antonio — Chiappo Pietro — Benetti Alfredo — Marzovillo Michele — Soria Alberto — Lazzarini Francesco — Baracchini Nicodemo — Bignotti Emilio — Bollano Giovanni — Zanotti Cesare.

Con decreto Ministeriale del 9 luglio 1907:

Scrivani nominati alunni:

Moscardi Umberto — Di Monte Benedetto — Carli Cesare — Di Benedetto Filippo — Festa Domenico — Ricordy Gaetano — Piantone Aristide — Manente Eliseo — Gaggia Giacomo — Castellano Pietro — Ravenna Germanico — Atzeni Disma — Rota Bortolo Francesco Erminio — Muzzi Silvio — Gaaru Battista — Mastino Ernesto — Zancan Giovanni — Ajello Michele — Dell'Acqua Guglielmo — De Angeli Alberto — Costantini Giuseppe — Malinconico Francesco — Bellabona Enrico — Baldi Eugenio — Barsotti Oreste — La Porta Saverio — Turri Giovanni — De Martino Carlo — Manca Pasquale — Nencioni Ugo — Manai Achille — Marigo Arturo — Cibin Domenico — Giusti Gino — Contarelli Pietro — Ponzanelli Eugenio — Gagliardi Giuseppe — Silvestri Enrico.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Ferrari Alberto, ufficiale d'ordine, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia.

Amministrazione centrale della sanità.

Con decreto Ministeriale del 30 luglio 1907:

Bisanti dott. Carlo, ispettore veterinario, promosso per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000).

Tedaldi dott. Giuseppe, segretario medico, promosso per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3000).

Ciuffolini dott. Francesco, segretario tecnico agrario, promosso per anzianità e merito, dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3000).

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Sennoner cav. uff. Giuseppe, questore di 2ª classe nominato ispettore generale di 2ª classe (L. 6000).

Caruso cav. uff. dott. Paolo, vice questore nominato questore di 2ª classe (L. 6000).

Somma cav. Francesco, vice questore, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Fiocca Vitaliano, delegato di 1ª classe, id. id.

Con R. decreto del 28 luglio 1907:

Agenti ausiliari di 1ª classe nominati ufficiali d'ordine di P. S. di 3ª classe (L. 1300):

Talarico Edoardo — Mariani Guido — Fontana Salvatore — Giovenco Pietro — Onniboni Attilio — Landini Aroldo — Patriarca Giovanni — Ravello Alessandro — Mestriner Carlo — Bruno Mario — Pensuti Domenico — Soggiù Antonio — Schiavone Vincenzo — Biondi Luigi — Rende Scipione — Cianciabella Francesco — Cancellieri Alfonso — De Lieto Francesco — Rizzi Antonio — De Conciliis Alfredo — Ragni Eliseo — Favretto Giuseppe — Giova Biagio — Fortunati Alessandro — Macri Giovanni Battista — Schebeck Giovanni — Vollono Vincenzo — Fusco Francesco — Alcioni Evaristo — Bentivegna Saverio — Nicolosi Calogero — Rebecchi Giuseppe — Meneghello Domenico.

Romano Giovanni — Almeyda Enrico — Albanese Bartolomeo — Feliziani Umberto — Spagnoli Domenico — Mazzarella Simeone — Carbut Enrico — Servillo Carlo — Forneris Alfredo — Tagliarolo Giovanni Battista — Megali Pietro — Aleoni Gerardo — Feroci Pietro — Bertagna Giuseppe — Bovilacqua Beniamino — Mariarosa Alfredo — Orso Alfredo — Cremonini Antonio — Fasano Raffaele — Massa Gaetano — Cocciolito Vincenzo — Mattioli Clemente — Bonacci Tito — Stella Mario — Natali Giuseppe — Riccio Salvatore — Zuppello Antonio — Muti Felice — Matese Giuseppe — Serrao Pasquale — De Turris Carlo — Ferrero Giovanni — Nencioni Arturo — Arena Beniamino — Tommaselli Achille — Marangoni Ermanno — Valeri Americo — Minucci Luigi.

Zaccariello Raffaele — Zucchetti Antonio — Zari Antonio — Salvo Emanuele — Romano Tommaso — Landi Alberto — Rizza Giuseppe — Mancini Luigi — Caioli Caio — Modenesi Carlo — Galdieri Arduino — Simone Liborio — Marchi Mariano — Zappavigna Pietro — Strazzeri Salvatore — Magri Pietro — Conti Lorenzo — Macina Gaetano — Cappa Salvatore — Cannizzaro Giuseppe — Aiello Maurizio — Carbone Giuseppe — Pezza Gaspare — Golini Umberto — Salemi Vittorio — Giufici Domenico — Gessi Oreste — Lalli Ettore — Accinni Mariano — Leandri Ulisse — Pettè Domenico — Milani Alteo — Miceli Luigi — Perotti Romeo — Müller Ludovico — Idà Domenico — Crucillà Rosario — Pellitteri Giuseppe.

Di Stefano Antonino — Attanasio Alfredo — Fossa Alfredo — Buffa Giuseppe — Cannata Domenico — Rozzera Alfonso — Severini Augusto — Ascati Carlo — Pennacchietti Guido — Aloi Vitale — Morroni Emilio — Franchini Celso — Leofreddi Augusto — Gagliano Achille — Longo Luigi — Longo Carlo — Venturini Giuseppe — Rizzo Giovanni — Caratozzolo Alfonso — Rossi Francesco — Restivo Giovanni — Torriani Ettore — Ottavi Teodoro — Urso Giuseppe — Pericoli Amedeo — Capini Guglielmo — Mascolini Silvio — Gozzi Anselmo — Romeo Francesco Paolo — Panacchia Eugenio — Marincola Tommaso — Cuomo Pasquale — Grana Antonio — Olivieri Arnaldo — Gregorio Giovanni — De Fecondo Leopoldo — Peter Costanzo — Fasanari Michele.

Teramo Antonino — Filogamo Pietro — Salice Amedeo — Pagano Luigi — Moretti Oreste — Mannarà Girolamo — Porzio Oreste — Tripodi Antonio — Cioffi Francesco — Cappi Emilio — Vassallo Giuseppe — Russo Salvatore — Rubolotta Diodora — Elia Enrico — Corbo Pasquale — Grammatico Alessandro — Salerno Alberto.

Agenti ausiliari di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza di 4ª classe (L. 1200).

Tropea Tommaso — Americo Angelo — Nunziante Luigi — Giansiracusa Luigi — Bonino Alcibiade — Pellizzari Giovanni — Pagliari Enrico — Muratori Girolamo — Bachiecca Napoliono — Marchioni Pietro — Preti Antonio — Recco Remo — Costanzo Francesco — Petrella Vincenzo — Puzzo Vincenzo.

Filippone Vincenzo — Falciatore Costantino — Mellino Nicola — De Feo Carmine — Grasso Giovanni — Elia Ottorino — Piccitto Giovanni — Crea Paolo — Pecol Valentino — Berardinelli Beniamino — Coppola Riccardo — Bialli Giulio — Mollica Oreste — Lovati Egidio — Alliata-Bronner Ermanno — Graziani Alfredo — Annovazzi Francesco — Filippone Tommaso — Risoldi Tito — Comparetti Antonio — Zucco Antonio — De Felice Antonio — Scapicchio Gennaro — Ronca Vincenzo — Bartolone Antonio — Benvenuto Raffaele — Allocati Carlo — Carlone Luigi — Giorgi Nello Alberto — Castellani Tullio — Ricci Nicodemo — Verdesca Giacinto — Albergo Giovanni — Andreassi Francesco — Nazzaro Antonio — Vaccaro Giacomo — Zeppieri Vincenzo — Roncolini Candido.

Giampaolo Francesco — Lupo Valerio — Lizza Ermenegildo — D'Angelo Nicola — Siclari Domenico — Maronero Michele — Bonaiuto Pietro — David Alfredo — Mastrojeni Oreste — Alby Nino — Meli Antonino — Poli Saverio — Capuana Salvatore — Zaffiro Liborio — Di Salvo Sebastiano — Amato Giuseppe — Baracchi Secondo — Fraternali Odoardo — Mellia Primo Alfonso — De Angelis Domenico — Ricci Gioacchino — Sarti Ettore — Turco Alfredo — Colombi Angelo — Gioretto Giorgio — Mangiola Giuseppe — Paradiso Giuseppe —

Prossoda Timoteo Antonio — Capasso Nicola — Santoro Antonio — Ferrara Mariano — Bocchino Annibale — Basso Umberto — Torregrossa Antonio — Fantaroni Vincenzo — Ercolani Pandolo — Trabucco Carlo — Carpinteri Sebastiano.

Pesci Ernesto — Di Marco Salvatore — Bello Carlo — Rebecchi Eugenio — Bancale Giovanni — Cannata Giuseppe — Spadoni Umberto — Musto Antonio — Marcianò Giovanni — Migliaccio Antonio — Banchini Oreste — Sebastiano-Casertano Giuseppe — Marengo Giovanni Battista — Rotoloni Ottavio — Latorre Stefano Pietro — Bruno Giovanni — Marzioli Nazzareno — Sabbatini Vincenzo — Dello Vicario Filippo — Brignardelli Telesforo — Vetri Luigi — Tozzi Marino — Mistretta Angelo — Riccardi Rosario — Fiore Luigi — Politi Arturo — Vinci Antonino — Albini Luigi — De Jennis Ettore — Castori Domenico — Romeo Corrado — Massaracchia Erasmo — Romano Domenico — Corazza Antonio — Tansella Michelangelo — Giccaliero Francesco — Festa Raffaele — Russo Sebastiano.

Napoli Antonio — Del Pozzo Ernesto — Tiralosi Salvatore — Branciforte Salvatore — Villare Lorenzo — Baroni Carlo — Rizzon Nicola — Zagarese Baldassare — Chiggeri Cesare — Viola Vincenzo — Venturi-Rizzieri Giovanni — Betto Angelo — Brandi Guido — Giannattasio Carmine — Lacertosa Ostilio — Rossi-Salvo Antonino — Granono Angelo Carmelo — Del Cogliano Eugenio — Tripodi Francesco — Montesarchio Paolo — Tamburini Giuseppe — De Rosa Vincenzo — Moracea Giulio — Migliaccio Fortunato — Carraturo Luigi — Martinengo Oreste — Garbonaro Carmelo — De Padua Cesare — Esposito Gennaro — Lanzotti Giuseppe — Migliore Giuseppe — Vitanza Rosario — Vecchiarelli Renzo — Briguglio Domenico — Giordano Ferdinando — Falco Gaetano — Ramondetta Salvatore — Angeleri Francesco.

Conigliaro Benedetto — Bedin Romano — Mirabile Giuseppe — Siena Mariano — Crociani Pietro — Barbieri Giuseppe — Giobbi Alfredo — Piluso Giuseppe — Giorgi Pietro — De Falco Giuseppe — Matteazzi Linceo — Mozzacapa Antonio — Guido Adamo — Di Giacomo Berardo — Villamaina Luigi — Businco Ettore — Montuori Vincenzo — De Santis Salvatore — Caravelli Antonio — Coltaldo Pietro — Zaccaria Saverio — Sansone Antonino — Rimmando Giovanni — Gargiulo Pasquale — Marcello Giovanni — Gigli Francesco — Saito Agostino Giuseppe — Grasso Vincenzo — Iacampo Pasquale — Catolli Domenico Luigi — De Luca Raffaele — Cardone Nicola — Tranquilli Umberto — Elefante Gustavo — Iannaco Antonio — Ciuni Calogero — Murè Giuseppe — Ussani Gabriele.

Ancona Giuseppe — Iacampo Nicola — Tafuri Gaetano — Gazzano Giuseppe — Naso Giuseppe — Trigona Umberto — Luciano Ubaldo — Iandoli Eugenio — Bombara Rosolino — Messina Giuseppe — Benigni Gennaro — Aurigemma Adalberto — Tamaio Aristide — Loparco Giuseppe — Raia Raffaele — Brigandi Gaetano — La Croce Salvatore — Loffredo Giuseppe — Del Pesce Giovanni — Taglialatela Giacomo — D'Ambrosio Eugenio — Calamarà Ettore — Matarazzo Fiorentino — Cavani Giovanni — Ferri Francesco — Colombo Giuseppe — Palombi Erasmo Leonida — Bozzolano Amodevo — Maiorana Serafino — Soleti Fernando — Corrado Emanuele — Guzzardi Alessandro — Guppi Eutimio — Prò Alberto — Tigani Rolando — Mauro Salvatore — Caramanica Giuseppe — Volpini Alfredo.

Caruso Bruno — Marangoni Erberto — Labricciosa Giulio — Cini Enrico — Lorenzi Umberto — Spada Giulio Egidio — Ciacci Ettore — Bacci Ettore — Lerro Giovanni — Senese Domenico — Caprioli Leonardo — Baseggio Corrado — Posani Giovanni — Pacifico Raffaele — Musmeci-Patanè Salvatore — Angelucci Filippo — Albini Silvio — Aluisi Odoacre — Barbera Riccardo — Celauro Emanuele — Corsini Giuseppe — Silicani Carlo Oliviero — Rossetti Carlo — Sabatino Federico — Chieco Leonardo — Girolami Amachilde — Giuseppetti Giovanni — Marincola Guglielmo — Ferrari Francesco — Grazzini Nicola — Pilotti Luigi — Risoldi Saturno — Erario Vincenzo — Ezzen Pietro — Ridolfi Rodolfo — Gasperoni Glori Francesco — Materozzoli Alberto — Caprara Francesco — Perone Adolfo — Calandra Di Roccolino Enrico — Grazzini Romano — Rossi Dino.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 gennaio 1907:

Sagone Italo, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° febbraio 1907.

Con R. decreto del 31 gennaio 1907:

Ferrari Dalla Torre Vittorio, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° febbraio 1907.

Con R. decreto del 3 febbraio 1907:

Corbi Salvatore, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 febbraio 1907.

Con R. decreto del 5 agosto 1907:

Silvagni cav. Edoardo, capitano in aspettativa speciale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1907 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Cristiani cav. Gaetano, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 1° settembre 1907.

Con R. decreto del 20 agosto 1907:

Di Aichelburg Errardo, capitano 10 bersaglieri — Carnevali Arturo, id. 29 fanteria — Callegari Giovanni, id. 43 id. — Peyron Stanislao, id. 49 id., collocati in aspettativa speciale.

Camisa Alfredo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 1° settembre 1907.

Paolucci Salvatore, id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 23 agosto 1907:

Bonetti Carlo, capitano 56 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Muttone conte nobile Agostino, id. 89 id., id. id. id.

Titomanlio Vincenzo, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa di cui contro è prorogata.

Sissa Lino, tenente 4 bersaglieri, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Galli della Loggia cav. Alfonso, colonnello in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 19 agosto 1907, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Tazzoli Aristide, capitano 88 fanteria — Martelli Leopoldo, id. 71 id. — Gadani Cesare, id. 59 id., collocati in aspettativa speciale.

Carbognani Antonio, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 1° settembre 1907.

Faulisi Giuseppe, id. id. id., id. id.

Fulvio Eduardo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° settembre 1907.

Giannuzzi-Savelli Alberto, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° settembre 1907.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 agosto 1907:

Mazzaccara Francesco di Paola, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 agosto 1907.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Pirandello Edoardo, capitano reggimento cavalleggeri di Monferrato, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali:

De Sauteiron de S Clemente nobile Carlo, capitano ispettorato costruzioni artiglieria: De Sauteiron de Saint Clément nobile Carlo.

Cauda Ernesto, sottotenente allievo scuola artiglieria e genio: Cauda nobile Ernesto.

Oliveri Francesco d'Assisi, id. id. id.: Oliveri del Castillo Francesco d'Assisi.

Nasalli-Rocca Pietro, id. id. id.: Nasalli-Rocca conte Pietro.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Granafei Giorgio, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 28 agosto 1907.

Con R. decreto del 31 agosto 1907:

Zambianchi Amedeo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 3 settembre 1907.

Ragazzoni Riccardo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Laviano Francesco, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 4 settembre 1907.

Arma del genio.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

De Nava Vincenzo, tenente direzione genio Verona, collocato a disposizione del Ministero della marina e trasferito ufficio autonomo genio per la R. marina Venezia, dal 1° settembre 1907

Con R. decreto del 20 agosto 1907:

Saio cav. Alberto, colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione Ministero guerra, la decorrenza delle funzioni anzidette conferite con R. decreto 16 agosto 1906, è fissata a datare dal 1° febbraio 1907.

Con R. decreto del 23 agosto 1907:

Boris Giuseppe, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 settembre 1907.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 5 agosto 1907:

Gerardi cav. Giuseppe, tenente colonnello comandante distretto Lecco — Giusti cav. Oreste, capitano id. Piacenza — Fabrizi cav. Alfonso, id. id. Macerata, collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 agosto 1907.

Bonifaccio cav. Carlo, tenente colonnello comandante distretto Potenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° settembre 1907.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Natoli cav. Salvatore, tenente colonnello 3 artiglieria costa, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Trapani, dal 1° settembre 1907.

Peregrini Paolo, tenente distretto Messina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo invalidi e veterani.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Pietroni Francesco, capitano 45 fanteria, trasferito nel corpo invalidi e veterani, dal 1° settembre 1907.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 23 agosto 1907:

Cardi cav. Francesco, capitano medico, in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 25 agosto 1907, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 5 agosto 1907:

Romanetti Edoardo, tenente contabile 4 alpini, collocato in riforma, dal 16 agosto 1907.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Columbro Domenico, tenente contabile 65 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 31 agosto 1907:

Davalli Pacifico, sottotenente veterinario reggimento cavalleggeri di Foggia, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Betti comm. Riconovallo, direttore capo di divisione di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1907, col grado onorifico di direttore generale.

Majatico dott. cav. Alberigo, capo sezione di 1ª id., id. id. id., per infermità comprovata, dal 1° id.

Con R. decreto del 20 agosto 1907:

Nardi cav. Adolfo, direttore capo di divisione di 2ª classe, la data di promozione al grado anzidetto, conferito con R. decreto 20 gennaio 1907, è stabilita al 1° dicembre 1906, con decorrenza per gli assegni dallo stesso giorno.

Barini dott. cav. Giorgio, capo sezione di 2ª id, id. id. id., conferito con R. decreto 20 gennaio 1907, è stabilita dal 16 dicembre 1906, con decorrenza per gli assegni dallo stesso giorno.

Ronca ing. cav. Gregorio, id. 2ª id, id. id. id., conferito con R. decreto 9 maggio 1907, è stabilita al 20 agosto 1907.

Giuriato cav. Orsillo, segretario di 1ª id. promosso capo sezione di 2ª classe per merito, con anzianità 9 maggio 1907 e con decorrenza per gli assegni dal 1° giugno 1907.

Promozioni con decorrenza per gli assegni dal 1° settembre 1907:

Piazzoni cav. Ernesto, direttore capo di divisione di 2ª classe, promosso direttore capo di divisione di 1ª classe

Corsi cav. Enrico, capo sezione di 1ª id., id. id. id. 2ª id. (per merito).

Garofolini cav. Umberto, id. 2ª id., id. capo sezione di 1ª id.

Ceresa cav. Annibale, id. 2ª id., id. id. 1ª id.

Fava dott. cav. Vittorio, segretario di 1ª id., id. id. 2ª id. (per merito).

Donati cav. Gustavo, id. 2ª id., id. segretario di 1ª id.

Zuddas cav. Adolfo, id. 2ª id., id id. 1ª id.

Sartorelli Guido, id. 3ª id., id. reggente segretario di 2ª id.

Pocaterra dott. Francesco, id. 3ª id., id. id. id. 2ª id.

Ussani Raffaele, vice segretario di 1ª id., id. segretario 3ª id.

Berti Uberto, id. 1ª id., id. id. 3ª id.

De Angelis dott. Gio. Battista, id. 2ª id., id. reggente vice segretario di 1ª id.

Porcu dott. Gavino, id. 2ª id., id. id. id. 1ª id.

Con R. decreto del 26 agosto 1907:

Stefanini cav. Stefano, capo sezione di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in effettivo servizio dal 1° settembre 1907.

Coppo Agostino, applicato di 1ª id., in eccedenza al ruolo organico, rientra a far parte dell'organico stesso, a datare dal 1° settembre 1907.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 1° agosto 1907:

Vannucci Virgilio, aiutante ragioniere, in aspettativa per motivi di famiglia, promosso ragioniere di 2ª classe, dal 1° agosto 1907, continuando nell'attuale posizione.

Promozioni nei ragionieri di artiglieria, con effetto dal 1° agosto 1907.

Ragioniere capo di 1ª classe promosso primo ragioniere:

Ivani cav. Emilio.

Ragioniere capo di 2ª classe promosso ragioniere capo di 1ª classe:

Corrado cav. Gaetano.

Ragioniere principale di 1ª classe promosso ragioniere capo di 2ª classe:

Candelori cav. Angelo.

Ragionieri di 1ª classe promossi ragionieri principali di 3ª classe:

Farina Francesco — De Cesco Gio. Battista — Buscaglia Alfonso — Parenti Vittorio — D'Angelo Cesare Carmelo — Crozza Gio. Angelo — Caro Rosario — Rissone Giovanni — Baia Michele — Biazzi Giovanni — Gentile Umberto — Accongiagioco Alfonso — Titomanlio Giuseppe — Rogai Guido — Bessone Giuseppe — Marchesi Giovanni — Maggiori Aurelio — Terruzzi Guido.

Aiutanti ragionieri promossi ragionieri di 2ª classe:

Lannutti Camillo — Tartarini Giuseppe — Sacchi Pietro — Furiani Giuseppe — Seneci Francesco — Ruggieri Mariano — Lemme Antonio — Tega Nazzareno — Patriarca Attilio — Quarantelli Ugo — Busca Carlo — Morin Giuseppe — Gorra Giovanni — Distinti Giulio — Gattola Paolo.

Papini Spartaco — Pignatelli Eugenio — Caruso Carmelo — Castagna Gennaro — Corbelletti Antonio — Baratto Ercole — Mazzolini Tonio — Guarro Pasquale — Ciscato Gio. Battista — Ciotola Bernardo — Garetti Paolo — Zivelli Gennaro — Vosa Vincenzo — Vassetti Ludovico — Remotti Alessandro — Bigerna Giuseppe — Robotti Domenico.

Con R. decreto del 20 agosto 1907:

Bosco Giacomo, ragioniere di 1ª classe, 6 artiglieria da campagna, collocato in aspettativa per infermità comprovata, coll'annuo assegnamento di L. 1250, dal 16 agosto 1907.

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1907:

Promozioni nei ragionieri di artiglieria, con effetto dal 1° agosto 1907:

Ragioniere principale di 2ª classe, promosso ragioniere principale di 1ª classe:

Ugenti cav. Michele.

Ragionieri principali di 3ª classe, promossi ragionieri principali di 2ª classe:

Ferrero Giuseppe — Stenti Giovanni — Denina Carlo — Borsa Scipione — Glori Raffaello — Morazzini Abelardo — Quarra cav. Carlo — Celotti Antonio — Campolieti Giuseppe — Blasetti Collatino — Vichi Eugenio — Nardini Luigi — Morichini cav. Giuseppe.

Ragionieri di 2ª classe promossi ragionieri di 1ª classe:

Gozzi Giuseppe — Berruto Bartolomeo — Gilardenghi Michele — Rossi Antonio — Quarato Masaniello — Bighi Tommaso — Del Noce Augusto — Brunamonti Enea — Bosco Giacomo — Tega Abele — Lana Gio. Battista — Soavi Giuseppe — Capone Gennarino — Lamberti Vincenzo — Martinelli Davide — Vaccà Lelio — Eusebione Eusebio — Roggero Marcello.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Perrotti Raffaele, ragioniere geometra di 2ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, revocato e considerato come non avvenuto il suddetto distinto R. decreto col quale veniva collocato in aspettativa, e accettate le dimissioni dall'impiego, volontariamente offerte, dal 28 marzo 1907.

Disegnatori.

Promozioni e nomine nei disegnatori con effetto dal 1° agosto 1907.

Con R. decreto del 17 agosto 1907:

Disegnatori di 1ª classe promossi disegnatori capi di 3ª classe con lo stipendio di L. 2700.

Zappalà Giovanni — Pignalosa Gennaro.

Disegnatori capi di 3ª classe con lo stipendio di L. 2500, nominati disegnatori capi di 3ª classe con lo stipendio di L. 2700:

Curtino Agostino — Pons-Salabelle Alessandro — Lecito Bari cav. Giuseppe — Nebel Gio. Maria.

Disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000 e con un aumento sessennale (L. 200), nominati disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2300 e relativo aumento sessennale (L. 230):

Rogger Antonio — Biagini Amerigo — Ticciati Antonio — Biagini Romeo — Grifoni Dionisio — Formisano Giovanni — Orecchio Ottavio — Mazza Ugo — Solito Giuseppe — Venarucci Giuseppe — Reitano Salvatore — Bonomo Costantino — Ballarin Fortunato.

Disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2000, nominati disegnatori di 1ª classe con lo stipendio di L. 2300:

Pesenti Alfredo — Salvadori Giacomo — Perata Giovanni — Colini Andrea — Volpi Giacomo — Barbarisi Giuseppe — Ocello Giuseppe — Quintavalla Nino — Pazzini Vittorio.

(Continua).

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Besozzo, in provincia di Como, e di Bricherasio, in provincia di Torino, è stato con decreto del 23 settembre 1907, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 20 corr., in Bazzano, provincia di Bologna, e in Quadri, provincia di Chieti, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 22 settembre 1907.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 36, dal 2 all'8 settembre 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI: precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Avellino*	S. Angelo L.	Calitri	bovina	—	—	1	—	1	—
	Belluno	Belluno	Belluno	»	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Larino	Santa Croce	ovina	—	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Cotrone	Petilia Policastro	»	1	—	9	—	9	—
	»	Nicastro	Nicastro	bovina	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	»	1	—	1	1	—	—
	Firenze	Firenze	Carmignano	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Campi Bisenzio	»	—	—	1	—	1	—
	Foggia	Sansevero	Carpino	ovina	—	—	7	—	7	—
	»	»	S. Marco in Lamis	»	2	—	42	—	42	—
	»	Foggia	Lucera	»	1	—	10	—	10	—
	Grosseto	Grosseto	Manciano	»	1	—	6	—	6	—
	Lecce	Gallipoli	Nardò	equina	1	—	1	—	—	1
	Perugia	Rieti	Poggio Moiano	ovina	—	284	—	—	—	284
	Salerno	Sala	Sala	bovina	—	—	1	—	1	—
	»	Salerno	San Valentino	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Sarno	»	—	—	1	—	1	—
	Sassari	Alghero	Bonorva	ovina	1	—	8	—	8	—
	»	Nuoro	Galtelli	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Orosei	»	1	—	1	—	1	—
	»	Sassari	Sassari	»	1	—	1	—	1	—
	Teramo	Teramo	Montepagano	suina	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Torino	bovina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Carignano	»	—	—	1	—	1	—
	Trapani	Mazzara	Mazzara	ovina	—	—	10	—	10	—
	»	Trapani	Trapani	»	—	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Cagliari	S. Sperate	ovina	—	121	—	—	—	121
					15	405	111	1	109	406

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Feltre	Santa Giustina . . .	bovina	1	—	2	—	2	—
	Chieti	Vasto	Montedorisio	»	—	-	5	—	1	4
	Ferrara	Comacchio	Massafiscaglia . . .	»	—	—	4	—	4	—
	Verona	Verona	Grezzana	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Schio	Santorso	»	2	—	2	—	2	—
					4	—	14	—	10	4
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Lu	bovina	1	—	4	—	—	4
	Aquila	Aquila	Barisciano	»	—	140	—	105	—	35
	»	»	Campotosto	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Id.	ovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Carapelle	bovina	—	—	1	—	—	1
	»	»	Navelli	»	—	—	5	—	—	5
	»	»	Ocre	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Paganica	»	—	24	—	21	—	3
	»	»	Pizzoli	»	—	10	2	—	—	12
	»	»	Scoppito	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Tornimparte	»	—	34	—	10	—	24
	»	»	Id	ovina	—	27	—	8	—	19
	»	Avezzano	Capistrello	bovina	—	40	—	22	—	18
	»	»	Cappadocia	»	—	—	18	—	—	18
	»	»	Carsoli	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	30	—	30	—	—
	»	»	Id.	suina	—	11	—	11	—	—
	»	»	Castelfiume	bovina	—	44	—	—	—	44
	»	»	Celano	»	—	32	2	12	—	22
	»	»	Civitantino	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Collelongo	»	—	20	—	6	—	—
	»	»	Gioia de' Marsi. . .	»	—	—	20	—	—	20
	»	»	Lecce dei Marsi . .	»	—	3	7	—	—	10
	»	»	Magliano M.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	62	—	62	—	—
	»	»	Masse d'Albe . . .	bovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Ortona a Mare . .	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Ortucchio.	»	—	143	—	110	—	33
	»	»	Ovindoli	»	—	31	—	6	—	25
	»	»	Pereto	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	suina	—	21	—	13	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Aquila*	Avezzano	Pereto	ovina	—	98	—	58	—	40
	»	»	Pescina	bovina	—	17	2	—	—	19
	»	»	Sante Marie	»	—	10	9	5	—	14
	»	»	San Vincenzo	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Trasacco	»	—	150	—	87	—	63
	»	»	Id.	suina	—	8	—	—	—	8
	»	Cittaducale	Cittaducale	bovina	—	6	30	6	—	30
	»	»	Amatrice	»	—	81	—	36	—	45
	»	»	Antrodoco	»	—	14	3	7	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	12	—	—	—	12
	»	»	Borgocollefegato	bovina	—	60	—	35	—	25
	»	»	Id.	ovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Cantalice	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Castel S. Angelo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Fiamignano	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Pesconocchiaro	»	—	7	15	7	—	15
	»	»	Petrella Salto	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	—	11	—	—	11
	»	Sulmona	Bugnara	bovina	—	—	7	—	—	7
	»	»	Pescocostanzo	»	—	—	65	—	—	65
	»	»	Scanno	»	—	77	57	6	—	128
	»	»	Scontrone	»	—	—	20	—	—	20
	»	»	Villalago	»	—	3	19	—	—	22
	Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli Piceno	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Monteprandone	»	2	—	9	—	—	9
	»	»	Acquasanta	»	—	14	—	11	—	—
	»	»	Comunanza	»	—	16	—	6	—	—
	»	»	Roccafluvione	suina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Id.	bovina	—	10	—	10	—	—
	Avellino	Avellino	Avella	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Volturara	»	—	12	—	12	—	—
	»	Ariano di P.	Ariano	»	—	5	—	5	—	—
	»	Sant'Angelo	Senerchia	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Bagnoli	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Conza	»	—	9	—	2	—	7
	»	»	Sant'Angelo	»	—	—	10	—	—	10
	Benevento	Benevento	Benevento	»	—	8	—	—	—	8
	»	Cerreto S.	Castelvenere	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Cerreto S	»	—	8	—	8	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Benevento*	San Bartolomeo	Castelpagano . . .	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Cercemaggiore . . .	»	—	15	2	4	—	13
	»	»	Apollosa	»	—	4	—	1	—	3
	Bergamo	Bergamo	Roncobello	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Brumano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Parzanica	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Gerosa	»	—	2	—	—	—	2
	»	Clusone	Clusone	»	—	8	—	6	—	2
	»	»	Ardesio	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Schilpario	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Castione	»	—	73	—	40	—	33
	»	»	Fiumenero	»	—	47	—	30	—	17
	»	»	Lizzola	»	—	20	—	15	—	5
	»	»	Bondione	»	—	45	—	10	—	35
	»	»	Gandellino	»	—	16	—	—	—	16
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia . . .	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Id.	suina	—	13	4	—	5	12
	»	»	Castel d'Argile . . .	bovina	—	22	—	10	—	12
	»	»	Id.	suina	—	5	—	2	—	3
	»	»	Galliera	bovina	—	7	3	—	—	10
	»	»	Molinella	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Sala Bolognese . . .	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	San Pietro	»	—	16	—	14	—	2
	Brescia	Breno	Borno	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Braone	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Breno	»	—	261	—	200	18	43
	»	»	Capo di Ponte . . .	»	3	—	5	—	—	5
	»	»	Ceto	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Edolo	»	—	31	—	—	—	31
	»	»	Malanno	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Paisco	»	—	12	8	12	—	8
	»	»	Pisogne	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Prestine	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Santicolo	»	2	50	2	25	—	27
	»	»	Sanico	»	—	9	—	7	—	2
	»	Brescia	Brescia	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Collio	»	—	171	—	63	—	108
	»	»	Nave	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Rodengo	»	—	16	—	16	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Chiari	Cologne	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Orzinovi	»	—	60	—	60	—	—
	»	Salò	Anfo	»	1	—	8	—	—	8
	»	Verolanuova	Cigolo	»	—	10	—	6	—	4
	Caltanissetta	Piazza Armer.	Villarossa	»	3	—	10	—	—	10
	Campobasso	Campobasso	Gambasesa	»	—	33	5	—	—	38
	»	»	Id.	suina	—	16	—	—	—	16
	»	»	Monasilioni	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	Isernia	Boiano	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Campochiaro . . .	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Colli a Volti	»	3	—	10	—	—	10
	»	»	Filignano	»	3	—	13	7	—	6
	»	»	San Massimo . . .	»	1	1	1	1	—	1
	»	»	Montenero C. V. . .	»	—	390	—	390	—	—
	»	»	Guardiaregio	»	—	—	115	—	—	115
	»	»	S. Polo Mateso . . .	»	—	25	—	25	—	—
	Caserta	Piedimonte	Letino	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Baia.	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Muriano.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Sant'Angelo	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Valle Agricola . . .	»	—	45	—	16	—	32
	»	»	Raviscanina	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	S. Gregorio	»	—	259	—	230	—	29
	»	»	Id.	ovina	—	37	—	—	—	37
	»	»	Ailano.	bovina	—	2	—	1	—	1
	»	»	Piedimonte.	»	—	—	50	30	—	20
	»	Formia	Itri	»	—	114	90	106	—	98
	»	»	Fondi	»	—	35	62	60	—	32
	»	»	Monte S. Biagio . .	»	—	16	5	—	—	21
	»	»	Castelmonone. . . .	»	—	30	17	15	—	32
	Catanzaro	Monteleone	Drapia	»	—	1	5	—	—	6
	»	»	Mileto	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Rombiolo	»	—	18	—	12	—	6
	»	»	San Calogero . . .	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Stefanaconi.	bovina	—	18	—	18	—	—
	»	Nicastro	Cusinga	»	—	50	5	—	—	55
	»	»	Jacurso	»	—	37	—	12	—	25
	»	»	Id.	ovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Pietro	bovina	—	5	—	4	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Chieti*	Chieti	Pescara	bovina	—	—	23	—	—	23
	»	»	Roccacaramanico	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	S. Eufemia	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Tallo	»	—	3	—	—	—	3
	Como	Varese	Venegono Inferiore	»	—	2	1	2	—	1
	»	»	Gurano	»	—	1	1	—	—	2
	»	»	Varese	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castronno	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Cantello	»	—	—	4	—	—	4
	»	Lecco	Ballabio Sup.	»	—	12	—	—	—	12
	»	Como	Bernate	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Trevano	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Como	»	—	—	1	—	—	1
	Cremona	Cremona	Acquanegra	»	—	128	—	6	—	122
	»	»	Cà dei Stefani	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Carpaneta	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	Castelvisconti	»	—	32	—	32	—	—
	»	»	Corte de' Frati	»	—	93	—	—	—	93
	»	»	Cremona	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Duemiglia	»	—	89	—	30	—	59
	»	»	Gombito	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Grumello	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Ossalaro	»	3	77	47	—	—	124
	»	»	San Bassano	»	1	26	8	—	—	34
	»	»	Torre Picenardi	»	—	51	—	26	—	25
	»	Crema	Fiesco	»	1	7	8	—	—	15
	»	»	Madignano	»	—	15	4	—	—	19
	»	Casalmaggiore	Casalmaggiore	»	1	2	2	—	—	4
	»	»	Tornata	»	1	22	2	—	—	24
	Ferrara	Ferrara	Argenta	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Poggiorenatico	»	—	34	—	22	—	12
	Firenze	Firenze	Barberino	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Brozzi	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Campi Bisenzio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Carmignano	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	San Piero a S.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Firenze	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Sesto	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Vicchio	»	—	3	—	3	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Pistoia	Montale	bovina	—	2	—	1	—	1
	»	»	Pistoia	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Serravallo	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Tizzana	»	—	6	—	—	—	6
	»	San Miniato	S. Croce sull'Arno .	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	San Miniato	»	—	2	—	2	—	—
	Foggia	Foggia	Rignano Garg. . . .	»	—	—	57	54	—	3
	»	»	Id.	suina	1	—	31	13	7	11
	Genova	Genova	Propata	bovina	5	—	86	46	—	40
	»	Spezia	Spezia	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vezzano L.	»	—	3	—	3	—	—
	Grosseto	Grosseto	Castiglione P. . . .	»	—	12	—	12	—	—
	Messina	Patti	Librizzi	»	5	19	—	2	—	17
	»	»	Alì	»	—	5	—	5	—	—
	Modena	Mirandola	Concordia	»	—	9	—	3	—	6
	»	»	Finale	»	—	15	—	12	—	3
	»	Modena	Castelvetro	»	1	2	2	—	—	4
	»	»	Marano	»	4	2	41	—	—	43
	»	»	Soliera.	»	—	5	—	3	—	—
	»	Pavullo	Monfortino	»	8	—	21	—	—	21
	»	»	Manfiorino	»	7	18	42	—	—	60
	»	»	Palinago	»	3	52	46	—	—	98
	»	»	Pievepelago.	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Pavullo	»	—	32	—	32	—	—
	Novara	Domodossola	Cravegna	»	—	8	—	8	—	—
	Palermo	Cefalù	Cefalù	»	—	39	—	—	—	39
	»	Palermo	Piana de' Greci . . .	»	—	78	—	—	—	78
	Pavia	Pavia	Baselica	»	1	3	—	—	—	3
	»	»	Filighera	»	—	80	—	80	—	—
	»	»	Inverno	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Siziano	»	—	145	—	145	—	—
	»	»	Vidigulfo	»	—	6	84	6	—	84
	»	Mortara	Olevano	»	1	—	17	—	—	17
	»	»	Vilabiscossi.	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Zerbolò	»	3	262	145	260	2	145
	»	Bobbio	Fascia	»	—	6	2	4	—	4
	»	»	Rondanino	»	—	10	9	7	—	12
	»	»	Gorreto	»	—	6	9	1	—	14
	Perugia	Spoleto	Norcia	»	—	17	1	8	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	45	—	15	—	30

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all' 8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Perugia*	Spoleto	Sellano	bovina	—	12	5	7	—	10
	»	»	Id.	suina	—	1	1	—	—	2
	»	»	Cascia	bovina	—	215	—	—	—	215
	»	»	Monteleone.	»	—	59	—	59	—	—
	»	»	Sellano	ovina	—	366	—	—	—	366
	»	»	Preci	»	—	—	39	—	—	39
	»	»	Spoleto	bovina	—	215	—	215	—	—
	»	Rieti	Polescia	ovina	—	—	2	—	—	2
	»	»	Fara Sabina	bovina	—	—	3	—	—	3
	»	»	Poggio Maiano . .	ovina	—	284	—	284	—	—
	»	»	Rieti.	bovina	—	11	—	4	—	7
	»	»	Belmonte.	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Poggio Mirteto . .	»	—	9	—	—	—	9
	»	Terni	Ferentillo	»	—	22	5	4	—	23
	»	»	Id.	suina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Stroncone	bovina	—	10	—	4	—	6
	»	»	Montefranco	»	—	9	—	9	—	—
	Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno . . .	»	—	47	—	—	—	47
	»	Melfi	Melfi.	»	—	28	—	5	—	23
	»	»	Rionero	»	1	—	1	—	—	1
	Ravenna	Ravenna	Alfonsine	»	1	12	—	5	—	7
	»	»	Russi	»	6	—	31	—	—	31
	»	Lugo	Bagnacavallo . . .	»	2	5	6	—	—	11
	»	»	Cotignola	»	3	2	16	—	—	18
	»	»	Faenza.	»	1	—	16	—	—	16
	Reggio Emilia	Reggio	Villaminozzo . . .	»	7	13	49	—	—	62
	»	»	Teano	»	—	—	2	—	—	2
	Salerno	Campagna	Altavilla	»	—	76	—	—	—	76
	»	»	Acquara	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Bellosguardo	»	—	21	—	11	—	10
	»	»	Controni	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Capaccio	»	—	117	—	—	—	117
	»	»	Corleto M.	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Galdo	»	—	22	—	14	—	8
	»	»	Eboli.	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Ottati	»	—	24	—	12	—	12
	»	»	Felitti	»	—	90	—	90	—	—
	»	»	Postiglione	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Micigliano	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Persano	»	—	90	—	90	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Salerno*	Campagna	Sicignano	bovina	—	60	—	40	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	300	—	300	—	—
	»	»	Sant' Angelo F. . .	bovina	—	7	2	5	—	4
	»	Sala Consilina	Casalbuono	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Padula	»	—	54	25	51	—	25
	»	»	Cava dei T.	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Sala Consilina . . .	»	—	22	—	22	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	14	—	11	—	—
	»	»	Sassano	bovina	—	—	72	—	—	72
	»	»	Castelnuovo	»	—	107	—	107	—	—
	»	Vallo	Agropoli	»	—	26	—	26	—	—
	Sassari	Alghero	Mara	»	1	2	1	2	—	1
	»	Ozieri	Ittireddu	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Ozieri	»	1	40	19	38	—	21
	»	Sassari	Florinas	»	1	2	2	2	—	2
	»	»	Ploaghe	»	2	25	9	11	—	23
	»	»	Id.	ovina	1	38	6	10	—	34
	»	»	Sorso	bovina	2	—	6	—	—	6
	Teramo	Teramo	Castelli	»	—	3	5	—	—	8
	»	»	Id.	ovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Colonnello	bovina	1	14	4	—	—	18
	»	»	Giulianova	»	—	—	2	2	—	—
	»	»	Isola del Gran Sasso	»	—	18	—	8	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Montepagano . . .	bovina	1	2	—	—	—	2
	»	»	Valle Castellana . .	»	—	14	—	14	—	—
	»	Penne	Marciano S. Angelo.	»	2	—	4	2	—	2
	»	»	Spottare	»	3	1	7	—	—	8
	Torino	Aosta	Chamois	»	—	15	—	2	—	13
	»	»	Gressoney	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Brusson	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Ayas	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	St. Rhemy	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Cogne	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Rhemy N. D. . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	Ivrea	Agliè	»	—	3	—	3	—	—
	Verona	Verona	Bosco Chiesanuova .	»	—	188	85	150	—	123
	»	»	Erbezzo	»	—	167	—	160	—	7
	»	S. Pietro Inc.	Breonio	»	—	103	—	103	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Cagliari*	Lanusei	Ercolea	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Gergei	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Isili	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Id.	ovina	—	44	—	—	—	44
	»	»	Id.	suina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Laconi	bovina	—	11	—	—	—	11
	»	»	Manasardo	»	—	82	—	—	—	82
	»	»	Id	ovina	—	151	—	—	—	151
	»	»	Id.	suina	—	129	—	—	—	129
	»	»	Nurri	bovina	—	39	—	—	—	39
	»	»	Id.	suina	—	132	—	—	—	132
	»	»	Orroli	bovina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Id.	suina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Tortolì.	bovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Villanovabulo . . .	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Id.	suina	—	110	—	—	—	110
	Cuneo	Cuneo	Elva.	bovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Demonte	»	—	41	—	—	—	41
	»	»	Vernante	»	—	64	—	—	—	64
	»	Mondovì	Morozzo	»	—	17	—	—	—	17
	»	Saluzzo	Genola.	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Marene	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Savigliano	»	—	8	—	—	—	8
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Albairate.	»	—	3	15	—	—	18
	»	»	Bareggio	»	—	38	—	38	—	—
	»	»	Corbetta	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Cuggiono	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Mesero.	»	—	17	—	12	—	5
	»	»	Morimondo	»	—	50	—	44	—	6
	»	»	Robecco N.	»	3	3	10	—	—	13
	»	»	Sedriano	»	—	1	—	1	—	—
	»	Gallarate	Ardenno	»	—	2	—	2	—	—
	»	Lodi	Camairago	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Cantonale	»	—	2	2	—	—	4
	»	»	Caselle	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Codogno	»	—	10	9	—	—	19
	»	»	Meleti	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Martino	»	—	25	—	25	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Musocco	bovina	—	1	—	1	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	—	64	—	—	—	64
	»	»	Noceto	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Golese	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	S. Pancrazio P.	»	—	5	—	—	—	5
	Mantova	Bozzolo	Rivarolo	»	—	94	—	50	—	44
	»	Castiglione	Castiglione Stiviere	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Medolo	»	—	6	—	—	—	6
	»	Volta Mantov.	Volta Mantovana	»	—	8	40	—	—	48
	»	Mantova	San Giorgio	»	—	—	13	—	—	13
	»	Viadana	Sabbioneta	»	—	12	—	—	—	12
	Piacenza	Fiorenzuola	Cortemaggiore	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castell'Arquato	»	—	2	—	—	—	2
	»	Piacenza	Caorso	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Ferriere	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Mortizza	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Vigoglione	»	—	2	—	—	—	2
	Cosenza	Castrovillari	Villapiana	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Plataci	»	—	45	—	—	—	45
	»	Cosenza	San Giovanni in F.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Lattarico	suina	—	13	—	—	—	13
	»	Rossano	Crosia	bovina	—	4	—	—	—	4
	Reggio Cal.	Gerace	Caraffa del B	»	—	19	—	—	—	19
	»	Palmi	Cittanova	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Delianova	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Gioia Tauro	»	—	65	—	—	—	65
	»	»	Laureana	»	—	3	—	—	—	4
	»	»	Sant'Eufemia	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Varapodio	»	—	4	—	—	—	4
	Roma	Frosinone	Alatri	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Anagni	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Anticoli	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Boville	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Collepardo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Ferentino	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Giuliano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Guarcino	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Paliano	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Piglio	»	—	3	—	—	—	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Roma*	Frosinone	Piperno	bovina	—	57	—	—	—	57
	»	»	Prossedi	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Serrone	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Sonnino	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Torrice.	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Trevi L.	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Veroli	»	—	4	—	—	—	4
	»	Roma	Bracciano	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Capranica P..	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Castelgandolfo . . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Castel Madama. . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cineto Romano . . .	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Jenne	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Leprignano.	»	—	58	—	—	—	58
	»	»	Mandela	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Monte Flavio. . . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Moricone.	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Olevano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Rocca di Papa . . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Rocca S. Stefano . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Roma	»	—	140	—	—	—	140
	»	»	San Gregorio	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Vallepietra	»	—	8	—	—	—	8
	»	Velletri	Bassiano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Carpineto.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Cisterna	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Gavignano	»	—	22	—	—	—	22
	»	»	Gorga	»	—	26	—	—	—	26
	»	»	Labico	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Montelanico	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Norma	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Roccamassima.[1] . . .	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Segni	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Sezze.	»	—	34	—	—	—	34
	»	»	Terracina.	»	—	290	—	—	—	290
	»	»	Valmontone.	»	—	11	—	—	—	11
	Sondrio	Sondrio	Valfurva	»	—	14	—	14	—	—
					108	11939	2064	5868	32	8103

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 12 all'18 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e farcino	*Avellino*	Avellino	Avellino	equina	—	—	2	—	—	2
	Bari	Bari	Giovinazzo	»	—	—	1	—	—	1
	Caserta	Caserta	Capua	»	—	1	—	1	—	—
	»	Nola	Palma Camp.	»	—	1	—	—	—	1
	Lecce	Lecce	Lecce	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Casoria	Afragola	»	—	1	—	—	—	1
	»	Castellammare	Gragnano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Boscoreale	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Boscotrecase	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Sorrento	»	—	1	—	—	—	1
	Potenza	Melfi	Barile	»	—	2	—	—	—	2
	Torino	Torino	Castagnolo	»	1	—	1	—	—	—
					2	9	5	1	—	12
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	*Caserta*	Formia	Sessa Aurunca	bufalina	—	—	2	—	2	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Ferrara*	Ferrara	Portomaggiore	canina	1	—	3	—	3	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	»	—	—	1	—	1	—
	Foggia	Bodino	Ascoli Satriano	»	—	—	1	—	—	1
	Sassari	Sassari	Sassari	»	—	4	1	—	1	—
	Trapani	Trapani	Trapani	»	—	—	—	—	4	—
					1	4	6	—	9	1
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	1000	—	400	—	600
	»	»	Barisciano	»	—	100	—	50	—	50
	»	»	Camarda	»	—	502	—	380	9	113
	»	»	Collepietro	»	—	50	760	—	—	810
	»	»	Gagliano	»	—	300	—	—	—	300
	»	»	Goriano Sicoli	»	—	548	—	—	—	548

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Aquila*	Aquila	Molina	ovina	—	140	—	—	—	140
	»	»	Navelli	»	—	1710	—	—	—	1710
	»	Avezzano	Lecce dei Marzi . .	»	—	25	—	—	—	25
	»	Cittaducale	Amatrice.	»	—	220	—	—	—	220
	»	»	Pettorano.	»	—	92	—	—	—	92
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Sefro	»	—	10	—	—	—	10
					—	4747	760	830	—	4677
Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Aquila	Campotorto	—	—	6	—	—	6	—
	»	Avezzano	Sante Mario	—	—	12	2	7	1	6
	»	»	Tagliacozzo	—	—	—	9	—	—	9
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	—	—	14	—	5	4	5
	»	»	Castel Sant'Angelo .	—	—	3	—	—	3	—
	Arezzo	Arezzo	Montevarchi	—	—	—	3	3	—	—
	Ascoli Piceno	Ascoli	Offida	—	—	1	—	—	1	—
	»	Fermo	Fermo	—	1	—	1	—	—	1
	Avellino	Ariano	Orsara di P.	—	—	—	2	—	2	—
	»	S. Angelo Lom.	Cairano	—	—	—	2	—	2	—
	Bologna	Bologna	Anzola d'Emilia . .	—	—	13	4	—	5	12
	»	»	Castel d'Argile . . .	—	—	9	—	9	—	—
	»	»	Castenaso	—	—	3	—	2	1	—
	»	»	Castelfranco E. . .	—	—	4	1	—	1	4
	»	»	Crespellano	—	—	3	—	1	—	2
	»	»	Castel Maggiore . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Molinella	—	2	2	2	—	4	—
	»	»	Sala Bolognese . . .	—	3	—	5	—	5	—
	»	»	S. Pietro in Casale .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	S. Agata Bolognese .	—	3	—	5	—	3	2
	Campobasso	Campobasso	Spineto	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Castropignano . .	—	—	—	3	—	3	—
	»	Larino	Rotello	—	—	—	30	—	17	13
	»	»	Id.	—	—	—	26	—	17	9
	Catanzaro	Catanzaro	Belcastro	—	—	8	—	8	—	—
	»	Cotrone	Mesoraca	—	—	—	3	—	1	2
	Caserta	Caserta	Caserta	—	—	5	—	5	—	—
	Ferrara	Cento	Cento	—	1	2	3	—	1	4
	Foggia	Bovino	Sant'Agata di Puglia	—	—	—	4	—	—	4
	»	San Severo	San Marco la Catola	—	—	—	1	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Modena*	Mirandola	Mirandola	—	1	—	5	—	2	3
	»	Modena	Bomporto	—	—	—	2	—	—	2
	»	»	San Felice	—	—	—	2	—	2	—
	Napoli	Casoria	Afragola	—	4	—	4	—	4	—
	Novara	Vercelli	Asigliano	—	—	2	—	—	2	—
	Pavia	Pavia	Filighera	—	—	—	50	—	—	50
	»	Mortara	Frascarolo	—	—	3	—	—	—	3
	Potenza	Lagonegro	Noepoli	—	1	1	5	1	2	3
	»	Potenza	Armento	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Brindisi di M.	—	6	5	6	1	4	6
	»	»	Gallicchio	—	5	—	5	—	4	1
	»	»	Genzano	—	—	256	—	—	6	250
	»	»	Pietrapertosa	—	1	—	3	—	1	2
	Reggio Em.	Reggio	Albinea	—	—	15	—	—	3	12
	Salerno	Salerno	Maiori	—	—	—	12	—	8	4
	Torino	Torino	Volpiano	—	—	1	—	—	1	—
	»	Pinerolo	Campiglione	—	—	84	—	70	14	—
	Verona	Villafranca	Nogarole	—	—	—	7	—	1	6
	Vicenza	Lonigo	Campiglia	—	1	—	1	—	1	—
					30	**496**	**210**	**112**	**134**	**460**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	Balsorano	ovina	—	160	—	—	—	160
	»	»	Gioia dei Marzi	»	—	128	—	—	—	128
	»	Cittaducale	Fiamignano	»	—	50	—	—	—	50
	»	Sulmona	Barrea	»	—	37	—	—	—	37
	Firenze	Firenze	Londa	»	—	—	31	—	—	31
	Perugia	Spoleto	Norcia	»	1	—	28	12	—	16
	»	»	Preci	»	—	39	—	—	—	39
	Potenza	Matera	Matera	»	—	10	—	—	—	10
	»	Melfi	Melfi	»	—	32	—	7	—	25
	Roma	Roma	Piglio	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Tivoli	»	—	34	—	—	—	34
					1	**497**	**59**	**19**	—	**537**

RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 2 all'8 settembre 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	7	—	15	1	14	—
	ovina	6	405	94	—	94	405
	equina	1	—	1	—	—	1
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	**15**	**405**	**111**	**1**	**109**	**406**
Carbonchio sintomatico	bovina	4	—	14	—	10	4
	ovina	—	—	—	—	—	—
	equina	—	—	—	—	—	—
	—	**4**	—	**14**	—	**10**	**4**
Afta epizootica	bovina	105	9726	1969	4973	20	6702
	ovina	2	1521	59	855	—	725
	suina	1	692	36	40	12	676
		108	**11939**	**2064**	**5868**	**32**	**8103**
Morva e farcino	equina	2	9	5	1	1	12
Vaiuolo ovino	ovina	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	2	—	2	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina	1	4	5	—	9	—
	bovina	—	—	1	—	—	1
	equina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	—	—	—	—	—
	—	**1**	**4**	**6**	—	**9**	**1**
Rogna	ovina	—	**4747**	**760**	**830**	—	**4677**
Malattie infettive dei suini	suina	**30**	**493**	**210**	**112**	**184**	**460**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	**497**	**59**	**19**	—	**537**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA.

a) UNGHERIA — *Dal 28 agosto al 4 settembre 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	219	255
Rabbia	148	150
Moccio e farcino	56	56
Afta epizootica	115	1162
Vaiuolo ovino	21	52
Esantema coitale vescicoloso degli equini	3	3
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	25	69
Rogna degli equini	208	343
Rogna delle pecore	24	139
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	15	26
Risipola dei suini (mal rossino)	722	1620
Setticemia dei suini	1431	[illegible]6046

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 21 al 28 agosto 1907.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	15	79
Rabbia	3	3
Moccio e farcino	5	6
Vaiuolo ovino	—	—
Esantema coitale vesc. degli equini	—	—
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	13	64
Id. delle pecore	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	8	18
Setticemia dei suini	103	981

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

IMPERO D'AUSTRIA — *Dal 4 all'11 settembre 1907.*

MALATTIE	Località infette	Podori infetti
Afta epizootica	13	108
Carbonchio ematico	19	37
Moccio e farcino	19	22
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	37	45
Id. delle pecore	3	4
Id. delle capre	11	43
Carbonchio sintomatico	3	3
Mal rossino dei suini	230	12[illegible]8
Peste e setticemia dei suini	128	571
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	—	—
Id. id. dei bovini	20	63
Colera degli uccelli	9	190
Peste dei polli	—	—
Rabbia	12	12

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* o di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 25 agosto al 2 settembre 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	15	45	2229
Rogna	11	43	216
Carbonchio sintomatico	2	2	4
Mal rossino	5	8	12
Peste suina	21	32	163
Moccio equino	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	2	10	11
Carbonchio ematico	—	—	—
Colera degli uccelli	3	13	179
b) VORARLBERG.			
Rogna	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1	16

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 2 al 9 settembre 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	8	28	1006
Rogna	11	39	178
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Mal rossino	2	4	4
Peste suina	12	29	151
Moccio equino	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	1	8	8
Carbonchio ematico	—	—	—
Colera degli uccelli	3	13	179
b) VORARLBERG.			
Rogna	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—

Dal 9 al 16 settembre 1907.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	1	12	41
Rogna	12	40	182
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Mal rossino	2	2	2
Peste suina	18	27	103
Colera aviario	2	4	152
b) VORARLBERG.			
Rogna	1	1	3

ISTRIA — *Dal 7 al 11 settembre 1907.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Mal rossino	6	37	35
Rogna	1	1	1
Moccio equino	1	1	(1)
Peste suina	6	40	60
Esantema coitale vescicoloso	1	7	7
Carbonchio ematico	1	1	1

(1) Sotto osservazione perchè sospetti: 23.

GRAN BRETTAGNA — *Dal 7 al 14 settembre 1907.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	21	25
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	12	23
Rabbia	—	—
Rogna ovina	4	—
Mal rossino dei suini (1)	30	—

(1) Furono uccisi 100 suini come malati o stati esposti all'infezione.

SVIZZERA — *Dal 9 al 15 settembre 1907.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	10	36	45	45
Carbonchio ematico	5	8	9	9
Moccio e farcino	—	—	—	—
Afta epizootica	2	2	(1) 13	—
Malattie infettive dei suini	10	33	204	63

(1) Casi di infezione e casi sospetti.

BULGARIA — *Dal 29 agosto al 6 settembre 1907.*

MALATTIE	Numero dei distretti infetti	Numero delle località infette
Angina infettiva	1	1
Pneumo-enterite infett. dei suini	4	6
Moccio equino	5	6
Vaiuolo ovino	7	8
Afta epizootica	8	160
Carbonchio sintomatico	—	—
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	5	5
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—

OLANDA — *Mese di luglio 1907.*

MALATTIE	Numero delle provincie infette	Numero dei casi	Numero dei proprietari
Carbonchio ematico	7	30	29
Rabbia	3	3	3
Trichinosi dei suini	—	—	—
Rogna degli equini	—	—	—
Id. delle pecore	4	282	11
Mal rossino dei suini	9	338	174
Zoppina degli ovini	3	358	9
Moccio e farcino	3	9	5
Afta epizootica	3	46398	1380
Mese di agosto.			
Carbonchio ematico	8	48	43
Rabbia	1	2	2
Trichinosi dei suini	—	—	—
Rogna degli equini	—	—	—
Id. delle pecore	2	42	9
Mal rossino dei suini	6	232	175
Zoppina degli ovini	2	15	3
Moccio e farcino	—	—	—
Afta epizootica	7	137243	5044

SVIZZERA

Traffico di bestiame coll'Italia.

Deliberazione n. 98/*b* del dipartimento federale dell'agricoltura (Berna, 16 settembre 1907).

Chiusura degli uffici di Chiasso-Strada e Brusata al traffico rurale.

Stante la comparsa della febbre aftosa in vari Comuni italiani vicini alla frontiera svizzera, vietiamo con la presente qualsiasi traffico rurale con animali della specie bovina, ovina, suina e caprina lungo il tronco di frontiera compreso tra gli uffici doganali di San Simone e di Brusata.

IMPERO OTTOMANO

Amministrazione sanitaria

(Bollettino epizootico n. 18)

COSTANTINOPOLI — *24 agosto.*

A Scutari un'epizoozia a forma setticemica ha colpito 71 vacche lattifere delle quali 23 soccombettero e 28 guarirono. Dopo 12 giorni non essendosi constatato alcun nuovo caso d'infezione furono revocate le misure profilattiche adottate.

La stessa epizoozia è stata segnalata a Konali, villaggio del Kaza di Chile.

La peste bovina segnalata a Demir Capu, quartiere di Stambul, è completamente estinta.

(Teskerè della prefettura della città).

DURAZZO — *26 agosto.*

Nessuna epizoozia è stata constatata nella città e dintorni durante il mese di luglio.

(Rapporto del medico sanitario).

VALLONA — *17 agosto.*

Nel mese di giugno non è stata constatata alcuna epizoozia nella città e dintorni.

(Rapporti del medico sanitario).

ADALIA — *29 agosto.*

La peste bovina si è manifestata in due villaggi del Caza di Tefeni del Sangiacato di Burdur. Sono state adottate le necessarie misure profilattiche.

(Rapporto del medico sanitario).

ALESSANDRETTA — *2 settembre.*

La città e dintorni sono esenti da epizoozie.

(Rapporto del medico sanitario).

Costantinopoli, 16 settembre 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-0[0, cioè: n. 309,419 d'inscrizione di L. 1237,50-1155 (corrispondente a quella già 5 0[0 n. 1,161,951) per L. 1650 al nome di Ronga Colomba-Lorenzina-Giuseppina di Giuseppe, minore, vincolata d'usufrutto a favore di *Brun o Bruno Lorenzina* fu *Vincenzo*, ved. Sangiorgio o Sangeorges, moglie in seconde nozze di *Giuseppe* Sprega, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi d'usufrutto a favore i *Brun Maria-Luisa-Lorenzina* fu *Giuseppe* ved. Sangiorgio moglie in seconde nozze di *Ernesto-Tommaso-Stefano* Sprega, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,378,653 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 175 al nome di *Brignola* Bartolomeo Gian Battista fu Lorenzo, domiciliato a *Bobbio (Pavia)*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Brignole* Bartolomeo Gian Battista fu Lorenzo, domiciliato a *Borzonasca (Genova)*, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 23 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 381,191 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 1,268,925 del consolidato 5 0[0), per L. 56.25-52.50, al nome di Massa *Luisa* fu Nicolò, minore, sotto la patria potestà della madre Bossola Rachele di Giuseppe, moglie in seconde nozze di Penco Luigi fu Agostino, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Massa *Maria-Luisa* fu Nicolò, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Servignini Bernardo fu Alessandro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 7895 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Milano, in data 11 luglio 1907 in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita complessiva di L. 55 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Servignini Bernardo fu Alessandro, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 settembre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 settembre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.82 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 24 settembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 settembre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101.72 75	99 84 75	100.85 88
3 1/2 % *netto* .	100.76 67	99 01 67	99.95 84
3 % *lordo*	69 40 83	68.20 83	68.25 30

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso generale a cattedre di storia e geografia nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1903, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso generale, per titoli o per esame, a 15 posti di ruolo d'insegnante di storia e geografia nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di storia e geografia negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e questo possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne; verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli o delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di lingua francese nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso generale, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo d'insegnante di lingua francese nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4 e 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero.

Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella votazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142 tabella H, seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. ed a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli, risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di lingua tedesca nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è

aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo d'insegnante di lingua tedesca nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla accedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè nell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua tedesca negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne; verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuna di essi, che sia stata ammessa al concorso, riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 148. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in tedesco.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti il 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 dalla legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di fisica nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di fisica nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV

del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare con precisione se concorre a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'articolo 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469.

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905) che abiliti all'insegnamento della chimica negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della *carriera didattica percorsa;*

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria, provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano pre-
[illegible]
forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili, si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruolo nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di chimica nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di chimica nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio
[illegible]
nere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della fisica negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso, riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 548.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
3 RAVA.

Concorso generale a cattedre di topografia e disegno topografico nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso generale, per titoli e per esame, a 4 posti di ruolo d'insegnante di topografia e disegno topografico nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare se concorra a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta o grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio go-

vernativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di fotografia e disegno fotografico negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono [illegible] d'esame per la prova scritta o grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero.

Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 218.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta o grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col Regio decreto 7 marzo 1907, n. 218, è aperto un concorso generale, per titoli e per esame a 5 posti di ruolo d'insegnante di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente quella sede presso la quale intende sostenere la prova scritta o grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incari-

cati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di costruzioni, disegno di costruzioni e geometria descrittiva negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, o il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta o grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta o grafica.

Sono sedi di esame per la prova scritta o grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta o grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 218.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso, o in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta o grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruoli vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio o della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di computisteria e ragioneria nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1903, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 218, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo d'insegnante di computisteria e ragioneria nei corsi maschili o con classi miste degli Istitituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili, si provvederà con apposito concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v., e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso generale a cattedre di disegno nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso generale, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di disegno nei corsi maschili o con classi miste degli Istituti tecnici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite di 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 11 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma che abiliti all'insegnamento del disegno negli Istituti tecnici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4 anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Verificandosi la mancanza di qualche cattedra di ruolo in corsi femminili, si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi di esame per la prova grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

3

Il ministro
RAVA.

Concorso generale a cattedre di matematica degli Istituti nautici governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso generale, per titoli e per esame, a 3 posti di ruolo d'insegnante di matematica negli Istituti nautici governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 10 ottobre 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. Nella domanda il concorrente deve dichiarare con precisione se concorre a entrambe le cattedre o a quale di esse.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica negli Istituti nautici;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonché le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico provinciale, per la visita ch'egli farà al concorrente prima di rilasciare il documento n. 2, spettano L. 5, che il concorrente verserà anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico provinciale la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 218.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la cattedra il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 6 settembre 1907.

Il ministro
RAVA.

2

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Concorso al posto di direttore ed insegnante, con l'incarico della direzione delle officine nel R. Istituto industriale delle Marche in Fermo.

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), il concorso al posto di direttore del R. Istituto industriale nazionale in Fermo, con l'annuo stipendio di L. 6000, aumentabile di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio sino a raggiungere i quattro sessenni.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione, la quale avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà al Ministero, con relazione motivata, non più di quattro candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Il candidato prescelto, che dovrà assumere l'ufficio entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina, sotto pena di decadenza, oltre la direzione dell'Istituto, avrà l'obbligo di assumere senz'altro compenso uno dei principali insegnamenti per il quale sia riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice. Dopo avvenuta la nomina del direttore per la scuola industriale di Fermo, gli altri candidati, dichiarati eleggibili, potranno essere, dentro l'anno scolastico 1907-908, preposti alla direzione con insegnamento in altre scuole industriali previo accordo con le Amministrazioni interessate.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per un biennio, salvo a renderla definitiva se, in detto periodo di tempo, il candidato prescelto avrà dato buona prova.

Le domande d'ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 ottobre 1907.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari.

Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione;
3° certificato di buona condotta;
4° certificato d'immunità penale;
5° laurea in ingegneria o in fisica;
6° titoli didattici.

Al diploma di laurea dovrà unirsi pure un certificato autentico dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove d'esame.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso di concorso.

I concorrenti potranno unire alla domanda le pubblicazioni fatte, esclusi i manoscritti, e tutti gli altri documenti che crederanno utili a dimostrare la loro attitudine al posto messo a concorso.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera in doppio esemplare, di tutti i documenti e pubblicazioni presentate.

Sono dispensati dal presentare i documenti, di cui ai nn. 3 e 4 i funzionari che già siano al servizio dello Stato, i direttori e gli insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando da altri documenti prodotti risulti l'attuale permanenza del candidato in servizio.

Roma, addì 10 settembre 1907.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

(Divisione dell'insegnamento industriale e commerciale)

Concorso al posto di direttore ed insegnante nella R. scuola media di commercio in Bologna.

È aperto il concorso al posto di direttore nella R. scuola media di commercio in Bologna, con l'obbligo d'impartire nella scuola stessa l'insegnamento di una delle seguenti discipline:

1° ragioneria e computisteria;
2° banco modello;
3° materie giuridiche ed economiche.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in complessive L. 5000.

Il concorso è bandito per titoli: tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di sottoporre ad un esperimento di esame i concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze di una scuola commerciale di grado medio.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) in plico raccomandato, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 ottobre 1907.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatori:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;
2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;
3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;
4° certificato d'immunità penale;
5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio o dell' istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4 ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto della Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso

Ai documenti obbligatori i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Delle pubblicazioni dovranno inviarsi almeno tre copie a stampa; sono esclusi i lavori manoscritti.

Tutti i documenti e pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, 23 settembre 1907.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pietroburgo che le elezioni politiche procedono finora con straordinaria apatia. Soltanto il 4 per cento degli elettori appartenenti alla classe dei piccoli proprietari fondiari del distretto di Pietroburgo si sono presentati a votare. Nessun elettore è intervenuto alla riunione elettorale del clero. Hanno votato gli operai di soli 29 stabilimenti su 56.

Notizie giunte dal Governo di Kaluga segnalano la stessa indifferenza da parte degli elettori.

* *

Come prevedevamo, l'importanza militare della vittoria francese di Sidi-Ibrahim è molto attenuata dai telegrammi odierni da Casablanca. Essa si riduce al bombardamento di circa 300 tende, che formavano l'accampamento di 1500 marocchini, i quali sino dal giorno innanzi si erano trasferiti altrove, forse fiutando il pericolo. Ciò non toglie che talune tribù ritengano la loro posizione di belligeranti insostenibile ormai contro la ferrea organizzazione degli europei. Infatti un telegramma da Parigi dice che il Governo ha ricevuto, nel pomeriggio di ieri, dall'ammiraglio Philibert, notizie della sottomissione delle tribù degli Uled zaians, degli Zenata e degli Aidda.

Le principali condizioni imposte alle tribù sono le seguenti: Le ostilità cesseranno da oggi. Il generale Drude potrà fare ricognizioni militari sul territorio delle tribù sottomesse, allo scopo di assicurarsi che la pacificazione è completa. Le tribù si impegnano a disperdere e punire esse stesse tutti gli aggruppamenti che potrebbero costituirsi sul loro territorio con intendimenti ostili. Ogni indigeno che sarà trovato in possesso di armi e munizioni da guerra, in un raggio di 15 chilometri da Casablanca, verrà consegnato alle autorità sceriffiane e sarà condannato alla prigione ed alla multa di cento *duros*. Le tribù saranno responsabili delle infrazioni. Ogni indigeno che eserciti contrabbando di guerra e che adopri armi verrà punito. I delegati delle tribù s'impegnano a consegnare gli autori degli attentati commessi contro gli europei il 30 luglio. In attesa del relativo giudizio, i loro beni saranno posti sotto sequestro e saranno venduti senza pregiudizio dell' indennità che sarà pagata alla Francia ed il cui ammontare verrà fissato dal Governo sceriffiano. Le tribù degli Chauias pagheranno una indennità di due milioni

di lire. La quota da pagarsi da ciascuna tribù sarà in proporzione della resistenza che essa avrà opposto. Inoltre gli Chauias dovranno versare un tributo per i lavori di Casablanca. Per garantire l'esecuzione della Convenzione le tribù consegneranno in ostaggio due notabili per ciascuna.

Gli Zenata e gli Uled Zaians designarono immediatamente i loro ostaggi e firmarono l'atto di capitolazione.

Tutto dunque lascia sperare in una prossima soluzione del conflitto. Anche il presidente del Consiglio, Clémenceau, divide quest'opinione e lo ha dichiarato ad alcuni giornalisti:

« La situazione – egli ha detto – si muterà sensibilmente dopo l'arrivo del Sultano Abd-el-Aziz, a Rabat ».

Un radiotelegramma trasmesso dal *Gloire* alla *Jeanne d'Arc* annunzia che quest'arrivo è avvenuto ieri mattina, s'ignora però in quali condizioni.

Da informazioni giunte da Casablanca risulta che Mulay Hafid pure si è scosso finalmente e che ha lasciato Marrakesch il 19 corr. con 16,000 uomini e parecchi cannoni, dirigendosi su Casablanca. A lui si è unito Si Aissa Ben Omar, governatore di Safi e Caid degli Abda, il quale è stato nominato Caid dei Rebia e degli Amer, altre frazioni degli Abda.

Si crede di sapere che Mulay Hafid, dopo Casablanca, andrà anch'egli a Rabat, dove certamente s'incontrerà col Sultano rivale. Si prevede uno scontro; ma si opina anche che tra l'uno e l'altro potrebbe avvenire un'intesa e la divisione del governo dell'impero.

Da ogni parte si va prognosticando quale politica terranno allora la Francia e la Spagna, le due sole nazioni europee in armi al Marocco, e se durerà ancora per molto tempo la loro occupazione militare in alcuni porti marocchini. Quest' incognita ha suggerito alla stampa le più strane supposizioni, compresa quella di un prossimo sbarco di truppe francesi in altri porti.

A tagliar corto a tutte le dicerie, i giornali parigini hanno pubblicato ieri sera una Nota ufficiosa in proposito. Essa dice:

« Alcuni giornali persistono, malgrado le smentite precedenti, a rappresentare come probabile lo sbarco di truppe francesi nei porti marocchini. Tuttavia si è in grado di affermare che il Governo non pensa menomamente a ricorrere a simile misura, che sarebbe, d'altronde, senza motivo, perchè la tranquillità non è stata turbata nei porti marocchini ».

I Congressi di Cremona
e di Parma

L'inaugurazione del Congresso dell'Alleanza cooperativa internazionale compiutasi ier mattina a Cremona, è riuscita solenne, per la quantità di uomini eminenti di tutti i paesi colà convenuti.

Il presidente Wolff salutò Cremona e i congressisti, annunciando la costituzione dei seggi

Indi parlò, applaudito, Ferrari, sindaco di Cremona.

Poscia S. E. Luzzatti pronunciò il discorso inaugurale, acclamatissimo.

S. E. il ministro degli esteri, Tittoni, salutato da applausi al suo levarsi, inneggiò in un acclamato discorso del quale riferiamo un sunto:

« Molteplici ragioni – disse S. E. – mi fan lieto di portare la parola del Governo del Re in questo Congresso cui offre ospitalità la gentile Cremona, la città delle iniziative operose e gagliarde.

Come antico amico ed ammiratore di Luigi Luzzatti, godo di potergli recare anche io il mio tributo di plauso per l'apostolato fervente di previdenza, al quale egli consacra tutto il suo canuto senno e giovanile coraggio. Come cultore di studi sociali mi piace constatare il successo sempre più sicuro dell'idea feconda della cooperazione, nella quale io ebbi fede costante come uomo politico che vive in mezzo alla lotta dei partiti, nella quale il contrasto delle idee degenera troppo spesso in astio, personalità e violenza.

Mi è grato di lasciar per un momento quelle bassure dove è forza levar la mano per rimuovere dal volto l'aer grasso, come l'angelo dantesco che attraversa la palude infernale.

Mi è grato venir qui per spirare aere più puro, su questo eccelse vette dove un alto ideale affratella tutti gli uomini di buona volontà, senza distinzione di opinioni politiche o di credenze religiose.

E finalmente come ministro degli esteri ascrivo a ventura di dare il benvenuto agli illustri rappresentanti di nazioni amiche ed a quanti son qui raccolti intorno ad una bandiera che è simbolo nobilissimo di pace e solidarietà umana.

L'Italia segue una politica estera pacifica, gelosa della sua dignità e sollecita dei suoi legittimi interessi.

Desidera però vivere in buoni rapporti con tutte le altre nazioni e vuol gareggiare con esse nella via luminosa della civiltà, della libertà, del lavoro.

È naturale pertanto che l'Italia tutta inneggi a voi, cooperatori, che mediante la pace sociale preparate tra i popoli la pace politica.

Ed invero non è certo dall'odio fra le classi che può germogliare l'amore fra le nazioni. Voi fate opera benefica di concordia; voi, come ben disse il vostro presidente, mirate a trasformare in altruismo l'egoismo umano. Epperò io vi considero come efficaci cooperatori degli uomini di Stato per la conservazione della pace del mondo.

A voi, col saluto del Governo del Re, porgo l'augurio di discussioni proficue da cui s'irradia dappertutto nuova luce di civile progresso ».

Vivissimi applausi coronarono l'elevato discorso del ministro.

Il Congresso ha iniziato stamani i suoi lavori.

*** Nel pomeriggio di ieri seicento congressisti si recarono a Soresina dove visitarono la Banca popolare e la Latteria sociale, ac coltivi festosamente.

Parlarono, vivamente applauditi, l'ing. Landriani, presidente ed organizzatore della latteria cooperativa, l'on Pavia, deputato del collegio di Soresina, e per ultimo l'on. Luzzatti, che è stato acclamatissimo.

Il Congresso delle scienze. — Per il Congresso degli scienziati italiani inauguratosi ieri a Parma, il movimento è grande nella tranquilla città emiliana. Nella mattinata di ieri giunse a Parma S. E. il sottosegretario di Stato, Cottafavi, atteso alla stazione dal sindaco Lusignani, dal prefetto e da altre autorità, dagli onorevoli senatori Righi e Volterra, dai deputati Cardani, Faelli e Agnetti

A mezzogiorno ebbe luogo una colazione offerta dal sindaco alle LL. EE. il ministro Rava ed il sottosegretario Cottafavi.

Il Congresso venne inaugurato nel pomeriggio al teatro Farnese Parlarono, dapprima, il sindaco, dando il saluto di Parma, ai numerosi congressisti, ed accennando ai molti uomini insigni che a Parma ebbero la loro culla.

Poscia prese la parola l'on. senatore Volterra spiegando ed enumerando gli scopi del Congresso, al quale hanno aderito 1010 scienziati, 900 dei quali presenti.

Infine S. E. Rava pronunziò un acclamato discorso che riproduciamo in sunto.

« Dopo aver salutato gli scienziati, ricordandone le tradizioni

patriottiche, dice che Parma è bene degna sede del Congresso poichè scienza e arte si alleano nella forma più geniale nella continua e fertile attività della nobile regione, che ha dato il Correggio insieme al Melloni, il Romagnosi insieme a Giuseppe Verdi.

I Congressi delle scienze che si tennero in Italia dal 1837 al 1847, avevano viva impronta di patriottismo. I dotti si riunivano a parlare di scienza per parlare di patria e di libertà italiana! E coloro che vi presero parte erano i generosi, che lasciavano le raccolte meditazioni degli studi per pugnar valorosamente a Vicenza, a Milano, a Pastrengo e a Curtatone! Le paure e le diffidenze dei Governi dell'*Italia in pillole*, per dirla col Giusti, non poterono impedire che in quei convegni dove non si doveva parlare che di cose, non si parlasse anche di uomini e si discutessero problemi sociali.

Rilevato come la scienza specializzatasi e suddivisa per le nuove esigenze degli ultimi studi deve ricomporsi ad unità, ed essere veduta dall'alto, applaude al concetto dell'Associazione per il progresso delle scienze che sarà il più degno risultato della presente riunione.

Per questo progresso l'Italia ha già fatto il debito suo, e molto sente di dovere e di poter fare. L'economia italiana, forte delle sue conquiste, permette maggior larghezza di mezzi agli studi E lo Stato aiuterà l'estendersi della scuola del popolo e della cultura superiore.

L'on. Rava considera poi il carattere assunto dalla scienza odierna, che si svolge ad alimentare le applicazioni pratiche, a beneficio quindi della vita vissuta. E per questo indirizzo essa migliora le condizioni del vivere e apre un nuovo orizzonte alla morale, un orizzonte più fulgido ed elevato.

Behring scopre il siero della difterite, e col reddito fonda un Istituto per gli studi da lui iniziati, e riceve in premio le benedizioni delle madri. Rizzoli vuole restituire ai malati le ricchezze prodotte dalla sua dottrina di medico e fonda l'Istituto di Bologna. La fisica e la chimica trasformano i mezzi e i metodi della produzione, e rinnovano i rapporti tra capitale e lavoro. Così l'economia e il diritto si piegano a svariati bisogni, modificando le relazioni tra capitale e lavoro. Nuovi Istituti sono sorti, rispondenti alle nuove tendenze, alle moderne aspirazioni. E ricorda quello ideato e sostenuto dal nostro Re, Istituto che si propone di studiare e regolare tutti problemi dell'agricoltura, per la scienza e insieme pel benessere delle classi lavoratrici.

Così la scienza, per diverse vie, mira a raggiungere il suo grande ideale, che è il miglioramento del destino di tutti, dal ricco e dal felice al povero, all'umile, al sofferente. E sempre a questo ideale pratico serve la scienza, quando con le nuove scoperte, con l'arricchimento dei mezzi di osservazione, accresce la potenza dei nostri sensi e facilita lo studio dei fenomeni e la conoscenza delle cause. Romagnosi, a Parma, fu il filosofo di questa nobile tendenza; la sua dottrina anticipa quella di Spencer.

« Scienza è libertà » ha scritto il Carducci: fu inspirandosi a questo concetto, che unisce gli ideali scientifici a quelli patriottici, e rifulse nei congressi dei dotti, che il Governo ha condotto a termine l'edizione nazionale delle opere di Galileo e ha intrapreso quella delle opere di Mazzini. E il ministro si ripromise di dar vigoroso impulso alla stampa delle opere di Leonardo e di iniziare anche quella degli scritti di Alessandro Volta.

Berthelot, il grande scienziato della sintesi chimica, passa dagli studi delle materie esplodenti alla difesa della patria, come Michelangelo, vecchio, che prepara la difesa delle mura di Firenze.

Il secolo XIX – continuò il ministro – se arrivò ad altezze insperate nello studio delle forze naturali e nell'arte di applicarle, non riuscì a regolare felicemente il giuoco delle forze sociali. Il secolo [illegible] con le conquiste della scienza [illegible] dentro il corpo sociale, come i raggi Röntgen nel corpo umano e ne sorprende le leggi e ne cura le malattie. Ora, con felice idea si sono accolte in questo congresso anche le scienze economiche. Al Codice civile si deve aggiungere il Codice del lavoro, alla cui grave opera tutte le scienze devono portare contributo.

Il ministro concluse ricordando come cento anni or sono il Monti nella famosa prolusione alla Università di Pavia, scioglieva un inno alla scienza italiana, quasi a pagare un debito di gratitudine a quei valenti italiani che incamminarono i posteri sulla via delle scoperte: e rileva come i Congressi dei dotti dal 1839 al 1847 rivendicarono nomi e glorie, e dovevan risplendere nell'unità della patria. Ora, egli dice, i congressisti convenuti in Parma, consci di quel glorioso passato, vogliono coordinare movimenti e lavori, collegare le scienze specializzate, segnando la strada maestra al progresso scientifico dell'Italia risorta. E niuna sede poteva essere più acconcia per la determinazione di tale programma che la nobile terra dove Petrarca, per anni ospite, pensò l'Ode all'Italia, dove Ariosto scrisse il poema, dove il Correggio dipinse, dove Spallanzani studiò, dove Romagnosi insegnò il diritto umano, e dove Verdi sentì l'amore e il dolore e trasse l'inspirazione di generose melodie immortali.

Non più Principi timidi e sgomenti tollerano le riunioni dei dotti. Il Re d'Italia unita, giovane operoso e mirante ai più alti ideali, presiede con lieti auspici e saluta fidente la nuova assemblea. E nel nome del Re dell'Italia sognata dai patrioti e voluta dai plebisciti dichiaro aperto il Congresso degli scienziati italiani ».

Vivissimi prolungati applausi salutarono la fine del discorso, come ripetutamente l'avevano interrotto.

***

I lavori del Congresso saranno ripartiti tra 14 sezioni delle quali sono stati eletti presidenti i professori Cerruti, Righi, Ascoli, Paternò, Cuboni, Millosevich, Issel, Borzì, Romini, Pigorini, Fano, Foà, S. E. Luigi Luzzatti ed il comm. Stringher.

***

S. E. il ministro Rava inviò, dopo la seduta inaugurale, il seguente telegramma all'on. Luzzatti, a Cremona:

« Da Parma, ove solennemente si riafferma la solidarietà fra le scienze cooperanti al progresso umano, mando a voi, che costà cementate l'alleanza fra le istituzioni economiche, il mio saluto reverente e l'augurio che da cotesta armonia internazionale di propositi e di sforzi vengano nuovi civili progressi e nuovi beneficii alle classi lavoratrici ».

L'on. Luzzatti rispose:

S. E. ministro Rava — Roma.

« Viviamo in un tempo in cui tutto il regime delle istituzioni politiche, sociali, economiche è regolato anch'esso dalla scienza, che condensa le esperienze universali esplicate in ambienti diversi; quindi il nostro Congresso s'integra in quello di Parma ed io ricambio il tuo fervido saluto con fraterna amicizia ».

***

Iersera la Provincia ed il Comune offersero un pranzo di 124 coperti a S. E. il ministro Rava e a S. E. il sottosegretario di Stato, Cottafavi.

Oltre alle LL. EE. vi intervennero gli onorevoli senatori Paternò, Righi, Veronese, D'Ovidio, Golgi, Mariotti Giovanni, Cerruti, Luciani. Todaro, Volterra e Mosso, gli onorevoli deputati Cardani, Faelli, Agnetti e Jatta e le autorità e le notabilità cittadine.

Parlarono il sindaco, il presidente della Deputazione provinciale ed il presidente dell'Associazione universitaria, il quale presentò le targhe che oggi gli studenti italiani e stranieri porteranno a Caprera.

Rispose S. E. Rava con un discorso acclamatissimo, concludendo con un brindisi a S. M. il Re, che fu ascoltato in piedi ed accolto con vivissimi applausi.

Il Municipio offerse poscia un ricevimento riuscito magnifico [illegible] La città era animatissima.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto iermattina al castello di Racconigi S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, dove lo trattenne a colazione.

Alle 14 S. E. Giolitti ripartiva per Torino.

S. M. il Re stamane ha passato in rivista a Racconigi il reggimento *Savoia cavalleria*, giunto da Savigliano.

S. M. ha offerto agli ufficiali una colazione al Castello ed ai soldati una refezione nel parco.

Il reggimento è ripartito alle 10.45 per Savigliano.

S. A. R. il duca di Genova ha ricevuto, ieri a Siracusa, a bordo dalla R. nave *Lepanto*, la visita del vice ammiraglio Di Brocchetti, comandante la forza navale del Mediterraneo, ancorata ad Augusta, che giunse a Siracusa col cacciatorpediniere *Dardo*, accompagnato dal suo capo di stato maggiore contrammiraglio Faravelli.

Il *Dardo* ripartì per Augusta, col vice ammiraglio Di Brocchetti, alle ore 11,15.

Nel pomeriggio il duca di Genova ricevette la visita delle autorità civili e militari.

In giornata giunse a Siracusa la divisione di riserva al comando del contrammiraglio Chierchia.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* ha da Ostenda e comunica:

« La notizia, pubblicata da qualche giornale italiano, di un accidente automobilistico avvenuto alcuni giorni fa a S. M. la Regina Margherita è affatto insussistente ».

S. E. Schanzer. — Ieri S. E. il ministro delle poste e telegrafi, a Milano, accompagnato dall'on. Turati, dall'ex deputato Nofri e da parecchi funzionari, ha visitato nel pomeriggio, l'impianto telegrafico centrale.

Si recò pure alla cooperativa postelegrafica telefonica dove gli fu offerto un *vermouth*.

S. E. ha pure visitato nella giornata di ieri l'ufficio telefonico centrale, allo scopo di accertarsi dei più urgenti bisogni e rendersi conto dei lavori che occorrono per il miglioramento del servizio.

L'on. Schanzer sentì in proposito le persone più interessate al miglioramento stesso.

Scuole comunali di Roma. — Il R. commissario ha pubblicato il manifesto di riapertura delle scuole elementari urbane per l'anno scolastico 1907-908. Il 3 ottobre incominceranno le iscrizioni.

Nelle colonie. — Si ha da Mogadiscio che il governatore del Benadir si recherà in Italia alla fine di ottobre e che la provvisoria reggenza della Colonia sarà affidata, durante l'assenza del titolare, dall'agente coloniale comm. Corsi, direttore degli affari civili in Eritrea.

Il Congresso internazionale di igiene e demografia. — Ieri, a Berlino, alla presenza del principe ereditario è stato inaugurato il Congresso internazionale di igiene e demografia, al quale sono iscritti 3800 membri. Il principe Schoenaic-Carolath venne eletto presidente.

Il segretario di Stato Bethman portò il saluto dell'Imperatore.

Indi parlarono il ministro del culto, un rappresentante del ministro della guerra e i rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra.

Il professor Pagliani, rappresentante dell'Italia, pronunciò poi un applaudito discorso ricordando i grandi vantaggi sanitari ed economici verificatisi per la applicazione della legge sanitaria.

In seguito venne aperta l'interessantissima esposizione di igiene.

Al Congresso partecipano molti italiani tra cui i professori Sclavo Canalis, Sforza Pasquale e Bertarelli.

Il professor Golgi venne nominato vice presidente d'onore del Congresso.

Il professor Pagliani fu nominato presidente d'onore di una sezione.

Movimento commerciale. — Il 22 corrente il carico dei vagoni al porto di Genova è stato nullo causa il giorno festivo.

A Venezia furono caricati 179 carri, di cui 43 di carbone pel commercio, a Savona ne furono caricati 29, di cui nessuno di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per Genova il transatlantico *Europa* della Veloce. Il postale *Indiana* del Lloyd italiano è giunto a Napoli ed è ripartito per Buenos Aires. — Il *Lusiana* della stessa Società è giunto a Genova

∴ Il vapore italiano *Iuno*, carico di grano, partito l'altra sera da Roverossisch, incagliò in un bassofondo in prossimità di quel porto.

ESTERO.

Scoverte archeologiche a Cartagine. — Il padre Delattre, uno dei più noti e valenti archeologhi del giorno, prosegue nella missione datasi, con l'appoggio del Governo francese, di scavare nei terreni in cui fu la gran Cartagine. Ai pochi ruderi di case, al serbatoio d'acqua ed alle insenature dei porti che si vedevano nel passato, oggi sonosi aggiunti molti ruderi di importanti monumenti che grazie alla persistenza del padre Delattre dalle viscere della terra vengono resi alla luce del giorno ed allo studio degli scienziati.

Il piccolo museo, accanto la grande cattedrale edificata dal cardinale Lavigerie, fondatore dei padri bianchi si è ora accresciuto in modo importante.

Ultimamente sono stati scoverti non solo interessanti resti di monumenti delle epoche cartaginesi e romane, ma anche dei primi secoli del cristianesimo fra cui la famosa *Basilica majorum* nel territorio di Maidfa.

Questa basilica, il cui piano comprendeva nove navate, come quella di Damons-el Karita, era in tutta la sua estensione occupata da sepolture.

In mezzo alla grande navata si trovava la « Confessione » piccola cappella assai bassa, di forma quadrata, con absidiale e che racchiudeva i corpi dei santi venerati nella basilica, specialmente quelli di Santa Perpetua e di Santa Felicita.

Tutto fu rovinato e devastato in un'epoca assai remota.

Tuttavia la cura, con la quale il padre Delattre ha condotto questi scavi permette di ricostituire assai facilmente la decorazione interna, musaici, pilastri scolpiti, ornamenti in stucco, ecc.

La « Confessione » era sormontata da una volta; le pareti erano rivestite da un intonaco bianco.

La grande navata della basilica aveva una copertura a forma di terrazza, e le acque piovane, cadendo su questa, alimentavano una vasta cisterna.

Sono stati raccolti migliaia di frammenti di iscrizioni, come pure un buon numero di epitaffi interi o facili a completarsi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAINT NAZAIRE, 23. — Il varo del piroscafo *Charles Roux*, al quale assistevano tre ministri, non è riuscito. La poppa della nave e la maggior parte del bastimento [illegible] hanno toccato il mare, la prua è rimasta nel cantiere. Si fanno infinite congetture circa la causa dell'accidente.

Sono giunti alcuni rimorchiatori della marina per mettere tutto il piroscafo in bacino; se a ciò non si riuscirà si ricorrerà ad altri mezzi.

LE HAVRE, 23. — Nella stiva del vapore *Madawaska*, proveniente da Galveston, carico di 7900 balle di cotone, è scoppiato un incendio. Si ignora l'entità dei danni.

ATENE, 23. — L'*Agenzia di Atene* ha da Salonicco:

Si segnala da Niausta un massacro di sette greci.

Una banda composta di rumeni o di bulgari assalì una comitiva di otto giardinieri greci che si recavano da Niausta a Selia, ne uccise sette e ferì gravemente l'ottavo.

Il misfatto ha prodotto emozione nei distretti di Karaferia e di Niausta, dei quali le vittime erano originario. Sono da tenersi atti di vendetta. I consoli generali russo ed austriaco hanno protestato, e sono partiti immediatamente per Niausta.

TLINGTON (Colonia del Capo), 24. — Morenga ed i suoi partigiani furono circondati e decimati in un combattimento durato due ore. Quando le truppe di polizia della Colonia del Capo si impadronirono della collina su cui si erano rifugiati i ribelli, trovarono il corpo di Morenga crivellato di proiettili.

BUENOS AIRES, 24. — Il ministro degli esteri si è dimesso in seguito a dissensi col presidente della Repubblica.

LISBONA, 24. — Nel pomeriggio di ieri si è scatenato in città un furioso temporale che ha durato oltre un'ora.

In vari punti della città le abitazioni sono inondate.

Il servizio tramviario e ferroviario è stato sospeso.

Nei dintorni della città varie case sono crollate. I fulmini provocarono incendi in alcune case. I danni sono incalcolabili. Si segnalano parecchi feriti, ma s'ignora se vi siano morti.

PARIGI, 24. — La *Petite République* ha da Tangeri: Secondo notizie da Casablanca si sarebbe rotta la corda che tratteneva il pallone militare e questo sarebbe stato spinto dal vento verso l'interno, con quattro ufficiali nella navicella.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 settembre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	760.17.
Umidità relativa a mezzodì	34
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 26 5. minimo 16 3.
Pioggia in 24 ore	—

23 settembre 1907.

In Europa: pressione massima di 773 ad est della Germania, minima di 750 al nord del Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente diminuito all'estremo sud e Sicilia, generalmente aumentato altrove; temperatura aumentata al nord e centro, irregolarmente variata altrove; qualche vento forte del 1° quadrante sulle coste dell'Adriatico e Jonio; pioggie e temporali all'estremo nord, sud, Sicilia e Sardegna.

Barometro: 767 a nord; intorno 762 sulle coste orientali della Sicilia e Calabria

Probabilità: venti moderati o forti del 1° quadrante e del 2° in Val Padana e sulle coste dell'Adriatico, deboli vari altrove; cielo vario al nord, nuvoloso con qualche pioggia all'estremo sud ed in Sicilia; Adriatico e Jonio mossi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 settembre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 7	17 0
Genova	sereno	calmo	24 3	18 2
Spezia	sereno	calmo	25 0	16 0
Cuneo	coperto	—	23 8	14 2
Torino	1/4 coperto	—	22 8	16 5
Alessandria	coperto	—	27 2	12 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	25 2	14 0
Pavia	sereno	—	26 0	12 9
Milano	1/4 coperto	—	26 1	15 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	1/4 coperto	—	24 4	14 0
Bergamo	3/4 coperto	—	22 7	15 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	25 4	14 9
Mantova	3/4 coperto	—	24 2	15 0
Verona	1/4 coperto	—	24 0	16 8
Belluno	coperto	—	24 0	13 8
Udine	3/4 coperto	—	24 0	14 0
Treviso	—	—	—	—
Venezia	coperto	legg. mosso	22 7	15 2
Padova	sereno	—	22 6	15 4
Rovigo	3/4 coperto	—	23 0	13 2
Piacenza	nebbioso	—	21 2	13 3
Parma	coperto	—	25 0	14 4
Reggio Emilia	coperto	—	24 0	12 0
Modena	nebbioso	—	23 6	13 9
Ferrara	1/4 coperto	—	23 4	13 4
Bologna	sereno	—	23 1	15 1
Ravenna	sereno	—	22 0	15 7
Forlì	nebbioso	—	23 2	11 4
Pesaro	sereno	agitato	22 3	13 5
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	22 4	15 2
Urbino	1/4 coperto	—	20 0	14 0
Macerata	sereno	—	22 4	14 8
Ascoli Piceno	sereno	—	24 0	14 0
Perugia	sereno	—	24 4	14 5
Camerino	sereno	—	20 2	11 9
Lucca	sereno	—	25 5	12 3
Pisa	sereno	—	27 5	12 0
Livorno	sereno	mosso	24 0	17 0
Firenze	sereno	—	27 6	13 8
Arezzo	sereno	—	26 6	15 4
Siena	sereno	—	25 0	15 1
Grosseto	sereno	—	22 0	14 0
Roma	sereno	—	27 4	16 3
Teramo	sereno	—	24 5	13 0
Chieti	sereno	—	20 4	14 0
Aquila	sereno	—	23 8	10 4
Agnone	sereno	—	20 5	12 9
Foggia	sereno	—	25 5	15 0
Bari	1/4 coperto	calmo	22 2	16 5
Lecce	coperto	—	24 4	17 8
Caserta	sereno	—	27 6	16 8
Napoli	sereno	calmo	26 2	17 9
Benevento	1/4 coperto	—	26 8	13 9
Avellino	1/4 coperto	—	23 2	12 9
Caggiano	1/4 coperto	—	22 7	12 5
Potenza	1/4 coperto	—	19 6	11 4
Cosenza	coperto	—	21 0	16 0
Tiriolo	coperto	—	18 0	11 2
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	26 0	17 0
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	23 7	20 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	20 2	17 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 5	18 5
Caltanissetta	sereno	—	19 3	17 2
Messina	coperto	legg. mosso	22 8	18 0
Catania	coperto	mosso	23 6	17 8
Siracusa	coperto	agitato	22 6	17 6
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	26 8	16 1
Sassari	sereno	—	23 7	15 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.